

A misty autumn forest path with vibrant red and orange foliage. The scene is bathed in a warm, golden light, creating a serene and atmospheric mood. The path leads through tall trees with dense canopies of colorful leaves, some of which are falling onto the ground. The overall composition is a full-page background image for a magazine cover.

Il Doganalista

n. 5 Settembre-Ottobre 2023



grafica • tipografia
piana e in continuo
gadgets pubblicitari
regalistica • cancelleria

SCARICA DAL NOSTRO

SITO

www.socgm.com

NELLA SEZIONI


"Cataloghi"

IL DEPLIANT SPEDIZIONIERI


CON TUTTI I NOSTRI

ARTICOLI PER


IL TUO SETTORE



MD 160 - Modello INF 2
MD 186 - Modello INF 3
MD 171 - Modello INF 4
MD 185 - Modello INF 5



MD 168 - Dichiarazione di trasporto (o transito) intracomunitario di armi, munizioni, materiale bellico ed altri materiali militari.



**Calendari olandesi,
da banco, tritici e illustrati
personalizzati a colori**

**Modelli ATR e EUR 1
anche in formato A4
per stampanti laser**

SOCIETÀ GM S.R.L.
35132 Padova
Via T. Vecellio, 38 C
Telefono 049 600133
Telefax 049 600133
info@socgm.com
www.socgm.com

editoriale 2

Buon compleanno!
di **Giuliano Ceccardi**

primo piano 3/6

La figura del Trust and Check trader
di **Lorenzo Ugolini**
Lucilla Raffetto

fisco 7/10

231 e Tax control
framework doganale
di **Michele Ippolito**

dogane 11/15

plAn1f1caz10ne d0ganale
di **Gianluca Sigismondi**

AIDA tariffa doganale
d'uso integrata
di **Martino Giuseppe Ormesani**

filo diretto 16

Nuovo codice doganale
di **Andrea Toscano**

giurisprudenza 17/28

Suprema Corte: aspetti relativi
ai recuperi a posteriori di ADM
di **Valentina Picco**
Cristina Zunino

giurisprudenza 17/28

Bocciata regola di origine:
illegittime le conclusioni dell'Olaf?
di **Sara Armella**

CBAM: pubblicato il nuovo
regolamento di esecuzione
di **Stefano Comisi**

Nessun reato in caso di
"non conformità" formale
di **Massimo Monosi**

ITV efficaci per tutti gli operatori UE
di **Massimo Monosi**
Tatiana Salvi

after eight 29-30

Se una notte d'inverno....
un Doganalista
di **Claudia Composta**
Silvia Taroni

professione 31/33

Prove per la patente di...
di **Fabrizio Vismara**


osservatorio 34/37

Giurisprudenza unionale e nazionale
di **Alessandro Fruscione**

riceviamo e pubblichiamo 38/40

Non una critica...
di **Tauro Stella**

Autunno



**La leggenda
della castagna**

*“Prima di uscire
di casa non dimenticate di infilare in tasca una bella castagna panciuta e sana: dicono i nonni che aiuti a difendersi dal raffreddore”.*

Per i doganalisti:

la voce doganale della castagna con il guscio è 08024100;
la voce doganale della castagna senza guscio è 08024200



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXVI - n. 5 - Settembre-Ottobre 2023

Direttore Responsabile: Giuliano Ceccardi


Comitato di Redazione: Nevio Bole, Domenico De Crescenzo, Mauro Lopizzo, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Emanuele Tamà, Francesco Trabucco.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it - **Pec:** cnsd@pec.cnsd.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 

Buon compleanno!

17 Agosto, si spengono le luci e la stanza è ora illuminata da tante candeline disposte ordinatamente sulla torta di compleanno.

La poca luce, seppur tremolante, mi permette di leggere quanto è scritto in neretto sulla pagina che ho davanti:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio.

Ma che bel regalo di compleanno!!!!

In effetti è stato proprio un bel regalo, il Regolamento era atteso come la manna dal cielo ma purtroppo non tutti i dubbi sono stati chiariti, anzi.

La materia è estremamente complessa e gli adempimenti a carico dei dichiaranti Autorizzati CBAM non da meno.

Teoricamente a Novembre avremo la possibilità di accedere al registro provvisorio e potremo quindi iniziare a familiarizzare con le comunicazioni che dovranno essere inviate trimestralmente.

Il compleanno è appena passato, e ci troviamo ad applicare l'undicesimo pacchetto sanzioni per la Russia.

La normativa non è affatto chiara, e l'Agenzia deve intervenire con Circolare prot. 563387/RU per provare a fare

chiarezza in merito ai documenti da produrre a carico degli importatori per dimostrare che i prodotti oggetto dell'importazione non sono stati fabbricati con materie prime di origine Russa.

Nello stesso periodo la Commissione UE ha pubblicato: **Guidance on due diligence (europa.eu)** Guidance setting out general advice on risk assessment, best practices for conducting due diligence on business partners, transactions and goods, as well as a list of circumvention red flags. With focus on export-related sanctions.

In questo preciso momento, molte aziende si trovano in difficoltà per far fronte a questi due nuovi adempimenti che caratterizzeranno sicuramente la loro attività futura.

Nella Divina Commedia Dante stava precipitando nuovamente nella selva oscura, quando gli si presentò la provvidenziale figura di "aiutante" Virgilio che gli permise di risolvere il problema.

Noi Doganalisti potremmo rappresentare questa figura per le Aziende e così facendo potremmo consolidare il nostro futuro e la nostra immagine professionale, le capacità le abbiamo, dobbiamo solo crederci.

Trovo ora l'ultimo pacchetto dei regali, lo apro e cosa trovo?

I tracciati BX per le esportazioni e il Transito che si applicheranno dal 7 di Novembre...

Buon compleanno!!!!

Giuliano Ceccardi

La figura del Trust and Check trader

Lo scorso 17 maggio la Commissione europea ha presentato la più ambiziosa e completa proposta di riforma dell'Unione doganale dal 1968, strutturata su tre pilastri, tra cui l'introduzione della categoria degli operatori più affidabili, c.d. *"Trust and Check"*, riferita a coloro che abbiano processi aziendali e *supply chain* completamente trasparenti⁽¹⁾.

L'intervento riformatore accoglie, in particolare, le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti europea⁽²⁾ e dal *Wise Persons Group (WPG)*, un gruppo indipendente di alto profilo, composto da membri della politica, dell'industria, del commercio e del mondo accademico, il quale, nell'ottica

di una modernizzazione e transizione digitale delle dogane, aveva individuato tra le sfide strutturali più urgenti da affrontare a livello unionale la necessità di un nuovo quadro di responsabilità e fiducia per le imprese.

A tal fine, il Gruppo dei Saggi, nella propria Relazione finale sul futuro doganale, intitolata *"Putting more union in the european customs. Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe"*, aveva suggerito di riformare e ampliare il sistema dell'Operatore Economico Autorizzato (c.d. AEO)⁽³⁾, che, a partire dal 2008, consente agli operatori economici certificati come affidabili di beneficiare di determinate

agevolazioni doganali in tutto il territorio dell'Unione⁽⁴⁾.

Nel rinnovato assetto normativo, lo *status* di AEO, che potrà essere concesso fino al 1° marzo 2032 e mantenuto fino al 31 dicembre 2037⁽⁵⁾, subirà un'evoluzione con la figura del *trust and check trader*, il quale, a fronte di condizioni rigorose, beneficerà di un regime ancora più premiante e di un'ulteriore riduzione dei costi e dei tempi di sdoganamento.

Del resto, se è proprio la trasparenza a essere il principio guida di questa riforma, quanto più il controllo potrà essere esercitato sui dati centralizzati forniti dagli operatori, tanto minore sarà la necessità di intervenire sul campo.

1) Sul punto, si veda il Comunicato stampa della Commissione europea "Riforma doganale dell'UE: una visione basata sui dati per un'unione doganale più semplice, più intelligente e più sicura", pubblicato il 17 maggio 2023.

2) La quale, nella Relazione speciale 13/2023, "Operatori economici autorizzati – Un programma doganale solido con potenzialità ancora non sfruttate e un'attuazione disomogenea", ha così affermato: «L'UE dispone di un programma per semplificare le procedure doganali per alcuni operatori affidabili, agevolare il commercio legittimo tra l'UE e i suoi partner mondiali e garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale: il programma "Operatori economici autorizzati". La Corte ha esaminato se la Commissione abbia fornito un solido quadro normativo e di monitoraggio e se gli Stati membri abbiano attuato adeguatamente il programma. La conclusione generale della Corte è che il programma AEO agevola il commercio legittimo, accresce la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi finanziari dell'UE; tuttavia, la gestione, il quadro normativo e l'attuazione (tra cui i vantaggi per gli AEO) necessitano di modifiche e miglioramenti. La Corte raccomanda alla Commissione di migliorare il quadro normativo, misurare meglio la performance del programma e potenziare il monitoraggio della sua attuazione».

3) Si vedano, nello specifico, le Raccomandazioni 5 e 6 del Report del WPG, reperibile sul sito della Commissione europea.

4) Tra cui, a titolo non esaustivo: l'accesso agevolato alle semplificazioni doganali previste dal CDU; la notifica preventiva in caso di selezione della merce per controlli doganali; minori controlli fisici e documentali, in misura variabile dal 10% al 90% a seconda del grado di affidabilità "A" o "AA"; la possibilità di scegliere il luogo in cui vengono svolti i controlli; l'autorizzazione per le semplificazioni relative al transito e ai regimi speciali; il mutuo riconoscimento da parte delle autorità di Paesi terzi (Norvegia, Svizzera, Giappone, Stati Uniti, Cina, Canada e Andorra).

5) L'art. 26, par. 2, del testo di riforma prevede che entro tale data vengano riesaminate le autorizzazioni AEO in corso di validità, per verificare se ai loro titolari possa essere estesa la qualifica di Trust and Check.

La nuova categoria degli operatori Trust & Check: requisiti e benefici

L'art. 25 del testo di riforma stabilisce, in particolare, che la qualifica di *Trust and Check* potrà essere concessa a qualsiasi operatore economico residente o registrato nel territorio doganale dell'UE, che dimostri, in riferimento agli ultimi tre anni: l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, oltretutto di precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica; un alto livello

di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, comprovato dall'esistenza di una traccia di *audit* nelle scritture contabili e da un sistema logistico che permetta di distinguere le merci unionali da quelle non unionali. A tal fine, il richiedente dovrà altresì disporre di procedure per segnalare eventuali difficoltà di conformità alle dogane, incluse idonee istruzioni ai dipendenti⁶⁾. Permangono, inoltre, i requisiti di solvibilità finanziaria e di adeguati *standard* di sicurezza.

Accanto a tali criteri, assimi-

labili a quelli già previsti dall'art. 39, Reg. UE 952 del 2013 (CDU), per i soggetti AEO, ve ne sono altri rispondenti alle esigenze di trasparenza e accesso immediato ai dati da parte delle autorità doganali. Com'è noto, infatti, con l'istituzione dell'*EU Customs Data Hub*, il nuovo centro doganale digitale europeo⁷⁾, tutti i dati relativi ai prodotti importati e alla catena di approvvigionamento – obbligatoriamente a partire dal 2038 – dovranno essere qui registrati, senza che sia più necessario interagire,

6) In tal senso, si prevede che venga integrato l'art. 39, lett. b), CDU, che fissa il medesimo criterio per i soggetti AEOC.

7) A cui peraltro avranno accesso anche l'OLAF, la Procura europea (EPPO), l'Europol e Frontex.



Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in:

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

per ogni spedizione, con l'infrastruttura informatica nazionale. Grazie allo sportello unico europeo (CSW dell'UE), gli operatori *Trust and Check*, per la loro attività su tutto il territorio unionale, non si misureranno più con gli approcci difformi delle 27 amministrazioni doganali nazionali, ma si interfacceranno soltanto con l'amministrazione del luogo in cui sono stabiliti. Occorrerà pertanto dimostrare, oltre all'esistenza di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta, che il personale interessato sia stato istruito su come utilizzare il nuovo *Data Hub* per il trasferimento dei dati utili.

Sarà, infine, di fondamentale importanza disporre di un sistema elettronico capace di fornire in tempo reale alle dogane tutti i dati relativi alla movimentazione delle merci e all'osservanza dei requisiti per esse prescritti, compresi quelli relativi alla sicurezza, anche mediante la condivisione nell'*Hub* dei sistemi contabile, di tracciabilità e logistica e dei documenti doganali, commerciali e di trasporto.

L'ottenimento dello status di operatore economico di fiducia e certificato attribuisce al titolare una patente di affidabilità "rafforzata", consentendogli di: introdurre le proprie

merci nell'UE senza alcun intervento doganale attivo; sdoganare tutte le proprie importazioni presso le autorità dello Stato membro in cui ha sede, indipendentemente dal luogo di ingresso dei beni commercializzati; essere autorizzato al pagamento differito dell'obbligazione doganale e fornire parte dei dati sulle merci dopo lo svincolo.

Tra i vari benefici si segnala, inoltre, uno snellimento degli adempimenti dichiarativi e documentali, dal momento che, a certe condizioni, sarà possibile controllare autonomamente la conformità delle merci e determinare periodicamente i dazi, riutilizzando i dati inseriti nell'Hub anche per spedizioni diverse.

In aggiunta, le merci importate o esportate dall'operatore *Trust and Check* potranno usufruire della sospensione daziaria e rimanere sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale, senza l'obbligo di vincolarle al regime di transito; in tal caso, l'operatore rimarrà responsabile del pagamento dei dazi e degli altri diritti doganali nello Stato membro in cui ha sede.

Per valutare il perdurare degli indici di affidabilità, si prevede che le dogane effettueranno ogni tre anni un monitoraggio delle attività e delle scritture interne dell'operatore *Trust*

and Check, a cui è richiesto un atteggiamento di compliance, dovendo comunicare alle autorità ogni cambiamento, sopravvenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione, suscettibile di incidere sul suo mantenimento, a pena di revoca o sospensione.

Quali possibili riflessi sul futuro?

L'introduzione di strumenti intelligenti per rendere più efficaci i controlli sulle catene di approvvigionamento globali e migliorare la gestione dei profili di rischio correlati alle importazioni, determinerà un significativo cambiamento nel rapporto tra dogane e imprese. In particolare, secondo quanto prospettato dalla Commissione europea, *"i flussi commerciali trasparenti potranno circolare attraverso "corsie verdi" senza un'interazione doganale formale e senza oneri amministrativi, mentre le dogane richiederanno un controllo solo se necessario"*⁽⁸⁾.

Ma c'è di più: potrà finalmente trovare piena applicazione l'istituto dello sdoganamento centralizzato, già previsto dall'art. 179, par. 2, CDU per gli AEOC, ma mai attuato a causa dei diversi procedimenti informatici adottati dai singoli Stati membri. Com'è noto, tale autorizzazione permette all'operatore di presentare a un ufficio doganale del luogo in cui è stabilito una di-

8) Così, la Commissione europea nella Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, "Riforma doganale: fare avanzare l'unione doganale al livello successivo", del 17 maggio 2023.

chiarazione doganale per merci presentate presso un altro ufficio dello stesso o di un altro Stato membro, evitando così di introdurre fisicamente in uno spazio doganale. A tal fine, gli artt. 231-233 del Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 (RE) e 179, par. 3-6, CDU, prevedono una cooperazione tra l'ufficio doganale di controllo, il quale deve verificare che le merci siano vincolate al regime doganale prescelto dall'operatore e la documentazione da questi fornita, e l'ufficio doganale di presentazione, ossia quello a

diretto contatto con la merce, tenuto a condividere i risultati della propria attività di accertamento con il primo, ai fini del successivo svincolo.

La creazione di un ambiente completamente digitalizzato consentirà, quindi, di realizzare gli obiettivi sull'implementazione dei sistemi elettronici di cui all'art. 278 CDU⁹⁾ e di superare le difficoltà nello scambio di informazioni e nel coordinamento tra autorità doganali riscontrate in questi anni, in modo tale che gli operatori possano centralizzare le loro attività.

Da ultimo, la previsione di

una nuova categoria di soggetti dotati di un livello di trasparenza maggiore rispetto agli operatori economici autorizzati potrebbe, nel periodo di coesistenza delle due figure, incidere sul rilascio di alcune agevolazioni, quali il "luogo approvato", che consente alle imprese di espletare le formalità doganali direttamente nei propri locali o in altri luoghi designati e autorizzati per la spedizione e/o la ricezione delle merci senza l'intervento della dogana.

Lorenzo Ugolini

Lucilla Raffetto

9) Tale articolo, al paragrafo 3, fissa il 31 dicembre 2025 quale termine ultimo per il completamento dello sviluppo dei sistemi informatici unionali.



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

***CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO***

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**



231 e Tax control framework doganale

In materia tributaria esistono dei sistemi di regole, procedure e presidi volti alla rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale⁽¹⁾.

La necessità di gestire questo rischio ha assunto maggior rilievo in seguito all'introduzione dei reati tributari⁽²⁾ tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001⁽³⁾ e in seguito all'introduzione del regime di adempimento collaborativo (c.d. co-

operative compliance)⁽⁴⁾.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto una forma di responsabilità definita amministrativa degli enti⁽⁵⁾ al verificarsi di uno dei reati previsti nel medesimo decreto, allorché esso sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'ente può ritenersi esente da responsabilità quando è in grado di dimostrare:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati presupposto (c.d. MOG231)⁽⁶⁾;
2. di aver istituito un Organismo di vigilanza (OdV) idoneo e dota-

to di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. che quest'ultimo abbia correttamente svolto le proprie funzioni di vigilanza.

Alternativamente, l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.

Dal 30 luglio 2020 sono stati ricompresi tra i reati presupposto anche i reati previsti dal Dpr 43/1973 (TULD), ossia le varie tipologie di contrabbando.

Inoltre, la Legge n. 111 del 9 agosto 2023 delega il Governo a introdurre tra i reati presupposto

1) Il rischio fiscale viene solitamente inteso come il rischio di violare le norme di natura tributaria o i principi e le finalità dell'ordinamento tributario (c.d. abuso del diritto).

In dottrina si v. MARINO G., Corporate tax governance, il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa, Giuffrè, 2022.

Per quanto attiene gli adeguati assetti organizzativi v. ROCHIRA V., La nuova gestione d'impresa. Assetti organizzativi, rischio di dissesto e responsabilità, Key ed., 2022.

2) Per effetto del D.L. 124/2019 sono stati ricompresi tra i reati presupposto 231 i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture false (art. 8); occultamento o la distruzione dei documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). A decorrere dal 30 luglio 2020, per effetto del D.Lgs. 75/2020, sono stati ricompresi tra i reati presupposto anche il delitto di dichiarazione infedele (art. 4), il delitto di omessa dichiarazione (art. 5), il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'Iva per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

3) Per quanto attiene l'importanza dei flussi informativi per la valutazione del MOG231 si v. GIUSEPPE PICCOLO E. – SABA I., in I primi 100 giorni dell'organismo di vigilanza, a cura dell'Unione nazionale giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e della Fondazione Centro Studi UGDCEC, 2021, p. 50.

4) Il regime di adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance) viene disciplinato nel D.Lgs. 128/2015 ed è accessibile da parte delle imprese di maggiori dimensioni che si siano dotate di un efficace "sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale" (TCF) che deve essere predisposto preventivamente in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate (di seguito AdE).

Il contribuente deve essere dotato di un TCF che contenga diverse informazioni tra cui le procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto deve essere garantito a tutti i livelli aziendali nonché efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. Il regime comporta diversi vantaggi e oneri sia in capo al contribuente che in capo all'Agenzia delle Entrate.

5) Ad avviso di una parte della dottrina si tratta di un ibrido tra una responsabilità amministrativa e penale, ossia un tertium genus di responsabilità.

6) Si tratta del modello di organizzazione gestione e controllo (c.d. MOG231), ossia un documento nel quale vengono specificati i protocolli rivolti ad impedire la commissione dei reati e gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

della 231 i reati in materia di accise previsti dal D.Lgs. 504/1995.

La recente introduzione dei reati tributari e doganali tra i reati presupposto 231 ha aperto un dibattito sull'individuazione degli strumenti più efficaci di prevenzione degli illeciti fiscali.

La dottrina ha constatato che la mitigazione del rischio fiscale non si risolve solamente redigendo un protocollo ai fini 231 in quanto non tutti i reati tributari rientrano nella disciplina 231 e non vengono presi in considerazione gli illeciti di natura amministrativa.

Per tale ragione è stato sostenuto che il tax control framework (TCF), che può essere definito come quell'insieme di regole, procedure e presidi volti alla rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, può costituire un efficace presidio di prevenzione di questa tipologia di rischi, in particolare integrandolo con il MOG231 (c.d. Modello 231 integrato).

Allo stato dell'arte l'obbligo di adottare un TCF si ha solamente quando una impresa aderisce al regime di adempimento collaborativo⁷⁾.

Ad avviso della dottrina le imprese possono adottare un TCF indipendentemente dall'adesione al regime di adempimento collaborativo con l'Agenzia delle Entrate.

Pur non potendoci soffermare in questa sede sulla predisposizione di un TCF, si fa presente che lo stesso deve essere tailor made ossia «fatto su misura» in base all'attività svolta e si deve evitare di predisporre un modello irrealizzabile che difficilmente verrebbe rispettato o potrebbe rallentare/bloccare l'attività aziendale.

7) V. nota n. 4.



Ai CAD associati diamo visibilità, accesso a news e fonti, opportunità di formazione, per far rete ed integrare le competenze.

Cosa ottieni associandoti ad ASSOCAD?



Accresci la visibilità del tuo CAD sul territorio



Entri in una rete di CAD che agisce in sinergia



Ottieni aggiornamenti, news e formazione



Partecipi al confronto (o ai tavoli di lavoro) con istituzioni nazionali e unionali

Accedi all'Area Riservata

Resta sempre aggiornato, consulta le novità normative in tema di Dogane, IVA e Commercio Internazionale e segui Video e Webinar.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.assocad.it

Un TCF può essere costituito dai seguenti documenti:

- a) un manuale operativo (che contiene la politica di gestione e controllo dei rischi fiscali);
- b) un elenco dei reati tributari e doganali (D.Lgs. 74/2000, TULD) e degli illeciti di natura amministrativa tributaria (D.Lgs. 472/97, TUA, TULD, ecc.);
- c) un questionario anonimo per la rilevazione dei rischi fiscali;
- d) una matrice impatto-probabilità dei rischi fiscali.

Il professionista che predispone il TCF dovrà:

1. analizzare la storia aziendale;
2. procedere con le interviste necessarie per mappare le aree aziendali a rischio fiscale (nei confronti dei soggetti sia interni alla struttura aziendale, come i tax manager e i responsabili amministrativi; sia esterni alla struttura aziendale, come i consulenti esterni e spedizionieri doganali)⁸⁾;
3. erogare dei questionari anonimi per la rilevazione dei rischi fiscali. Verranno erogati, per esempio, al personale del reparto amministrativo nonché ai professionisti esterni al fine di determinare l'impatto e la frequenza dei rischi;
4. calcolare con delle formule al-

gebriche la probabilità che i rischi si verifichino;

5. individuare le aree di attività sensibili al rischio e mappare i rischi fiscali (es. gestione fatturazione)⁹⁾;
6. predisporre le procedure che consistono in regole operative e principi di comportamento idonei a ridurre in misura significativa i rischi (es. verifica dei fornitori; creazione di alert sulle scadenze fiscali);
7. predisporre un sistema di controllo interno di misurazione del rischio fiscale e rilevazione delle violazioni e delle carenze dei presidi e delle procedure in essere;
8. dopo aver realizzato un TCF è necessario un monitoraggio periodico al fine di aggiornarlo o sostituirlo.

Per quanto attiene più specificatamente la materia doganale, l'implementazione di un TCF può rivelarsi estremamente utile per contenere i rischi fiscali di natura sia amministrativa (per esempio l'irrogazione di sanzioni amministrative ex art. 303 TULD) che penale (es. contrabbando).

Tra l'altro, le recenti novità legislative che introducono nuove restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sono da stimolo per

l'adozione di un adeguato TCF che possa monitorare e gestire i rischi relativi all'area fiscale della gestione import ed export.

Per fare alcuni esempi, basti pensare alle misure sanzionatorie economiche imposte alla Russia¹⁰⁾ che obbligano gli operatori economici a una accurata due diligence contro il rischio di elusione delle sanzioni. Sul punto la Commissione europea ha recentemente pubblicato una guida¹¹⁾ dove evidenzia l'importanza di valutare i rischi relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con soggetti esteri che potrebbero cercare di eludere le sanzioni in esame (per esempio falsificando la natura o l'origine delle merci importate). Tra i soggetti maggiormente a rischio vanno ricompresi i produttori di dispositivi a semiconduttore e di articoli dual use. Inoltre, i numerosi pacchetti di sanzioni che periodicamente vengono introdotti impongono che la mappatura dei rischi venga costantemente aggiornata. Si pensi che il Regolamento UE 2023/1214 del 23 giugno 2023 che ha introdotto il divieto di importare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, diversi prodotti siderurgici (es. tubi e barre di ferro) che sono sottoposti a trasforma-

8) Per esempio, dei quesiti possono essere: 1) è stato redatto un MOG231?; 2) negli ultimi 3 anni la società ha subito delle verifiche fiscali?; 3) ci sono dei contenziosi tributari e procedimenti penali in essere?; 4) esiste una procedura di gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane?

9) Inoltre, la determinazione del rischio dovrebbe essere fatta con un studio specifico della giurisprudenza (nazionale e unionale; penale e tributaria; di legittimità e di merito) nonché della prassi amministrativa relativa a specifiche questioni legate alla tipologia di attività e tipologia di operazioni poste in essere (es. acquisto servizi esenti; importazione di sostanze chimiche, ecc.).

10) In dottrina v. BUGAMELLI C. – SELLA M. – IMULE L. – MERCURIO M. – VENUTI M. – DEL GOBBIO L., Russia: lo Status quo sanzioni e restrizioni, *Il Doganalista* n. 4/2023, p. 11.

11) European Commission, Guidance for EU operators: implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention, 2023.

zione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari dalla Russia. In questo caso gli operatori economici che importano prodotti siderurgici dovranno classificare correttamente il bene e richiedere ai propri fornitori la prova dell'origine di tutti i fattori impiegati nella lavorazione (che potrà essere fornita con il Mill Test Certificate che dovrà essere compilato secondo le specifiche fornite dalla Commissione europea)¹²⁾.

Altra novità è stata l'istituzione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)¹³⁾ ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la cui disciplina è contenuta nel Regolamento UE 2023/956 del 10 maggio 2023 e le relative modalità di applicazione sono contenute nel Regolamento di esecuzione UE del 17 agosto 2023, che impone, nella prima fase di transizione, di presentare trimestralmente un report dove devono essere indicate le quantità di merci CBAM importate, le emissioni incorporate

in queste merci e altre informazioni previste dal regolamento di esecuzione. In caso di omessa, incompleta o incorretta presentazione del report, potranno essere irrogate sanzioni che vanno da un minimo di 10 a un massimo di 50 euro per tonnellata di emissione non dichiarata.

Un'altra rilevante novità è il Regolamento UE 1115/2023 del 31 maggio 2023 relativo all'importazione e all'esportazione nel territorio unionale di determinate materie prime e prodotti che possono aver contribuito alla deforestazione e al degrado forestale. Dal 30 dicembre 2024, i prodotti che derivano da materie prime come cacao, caffè, olio di palma, soia e legno non potranno essere importati sul mercato dell'Unione europea o esportati a meno che non siano a "deforestazione zero". Gli operatori economici dovranno raccogliere, organizzare e conservare le informazioni corredate da elementi di prova relative all'origine, alla

quantità e alla descrizione dei prodotti interessati. Inoltre, gli operatori che si occupano di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando il legno, dovranno indicare il nome comune della specie e la denominazione scientifica completa. L'art. 10 di questo Regolamento impone all'operatore economico di procedere a una valutazione del rischio di non conformità dei prodotti interessati. L'operatore potrà immettere sul mercato europeo o esportare i prodotti interessati solamente nel caso in cui rilevi un rischio nullo o trascurabile¹⁴⁾.

Infine, il Regolamento UE 25 settembre 2023 n. 2055 ha introdotto, dal 17 ottobre 2023, il divieto di immettere nel mercato europeo microparticelle di polimeri sintetici con particolari caratteristiche chimiche, considerate dannose sia per l'ambiente che per la salute umana. Anche in questo caso gli operatori devono effettuare un'accurata due diligence.

Michele Ippolito

12) V. avviso dell'Agenzia delle Dogane del 4 ottobre 2023 e avviso dell'Agenzia delle Dogane del 22 settembre 2023. In dottrina v. ARMELLA S. – SALVI T., Se ci sono fattori di lavorazione russa il prodotto è out, Italia Oggi, 6 ottobre 2023.

13) Per i contributi più significativi, senza pretesa di completezza, si segnalano, sulla fiscalità ambientale: COMELLI A., Environmental taxation from a European Union perspective, after the Covid-19 crisis, in *Green Deals in the Making. Perspectives from Across the Globe*, Edward Elgar Publishing, 2022; COMELLI A., La tassazione ambientale, nella prospettiva europea, oltre la crisi economica e sanitaria innescata dal Covid-19, in *Dir. Prat. Trib.*, 2022, p. 791; MAURO M., Fiscalità ambientale e principi europei: spunti critici, in *Revista de estudios juridicos*, 2017, p. 1; URICCHIO A., I tributi ambientali e la fiscalità circolare, in *Dir. Prat. Trib.*, 2017, p. 1849; ALFANO R., La reforma fiscal medioambiental: status en Italia y España. Posibilidades y desarrollos en la experiencia comparada, con referencia particular a la fiscalidad de la energía, in *Dir. Prati. Trib. Int.*, 2015, p. 741; ALFANO R., Tributi ambientali. Profili interni ed europei, Giappichelli, Torino, 2012; ALLENA M., I tributi ambientali tra normativa interna e disposizioni comunitarie, in *Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali*, a cura di Suffi M. – Albenzio G. – Miccinesi M., Ipsoa, 2014; VERRIGNI C., Il principio comunitario "chi inquina paga" nell'applicazione della TARISU, in *Corr. Trib.*, 2003, p. 901. Nella dottrina spagnola si v. ROZAS VALDES J.A., La tassazione ambientale in Spagna, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, 2010; ADAME MARTÍNEZ F., Tributos ambientales y lucha contra el cambio climático, in *Estudios em Memória do Professor Doutor J. L. Saldanha Sanches*, Lisboa, 2011. Specificatamente in materia doganale, sia permesso rinviare a IPPOLITO M., Sostenibilità ambientale e dazi doganali, *Il Labirinto* n. 7/2023, p. 21. Si veda anche TESTA D., Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Un altro passo verso la sostenibilità, *Rivista ANASPED*, n. 6/2023, p. 1.

14) La valutazione del rischio dovrà tenere in considerazione diversi elementi, quali, per esempio: a) il rischio paese; b) la presenza di foreste nel paese di produzione; c) la presenza di popoli indigeni nel paese di produzione; d) la diffusione della deforestazione nel paese di produzione; e) l'attendibilità delle informazioni fornite dal produttore; f) il rischio di elusione del regolamento in esame.

plAn1f1caz10ne d0ganale

"Massima efficienza e precisione nella pianificazione doganale: il ruolo cruciale di automazione, analisi dei dati e intelligenza artificiale"

Background: il valore dei dati

La digitalizzazione dei processi e l'ampia diffusione delle interazioni web hanno condotto ad una straordinaria crescita nell'accumulo di dati e informazioni. In un breve lasso di tempo, la quantità di dati generata ha superato persino quella accumulata dall'umanità sin dall'avvento della rivoluzione industriale.

Questo fenomeno ha dato vita a una consapevolezza sempre più marcata: i dati possiedono un valore intrinseco che va oltre la loro semplice raccolta e conservazione. All'interno di queste immense masse di dati, è possibile individuare preziose informazioni in grado di orientare decisioni strategiche e indirizzare lo sviluppo di nuove opportunità.

È in questo contesto che si è coniata l'espressione "i dati sono il nuovo petrolio". Simile all'importanza strategica che il petrolio ha rivestito nell'economia industriale, i dati stanno emergendo come risorsa chiave nell'economia digitale.

I dati, una volta elaborati e compresi, possono generare nuove prospettive e appro-

fondimenti, rivelando modelli, tendenze e relazioni che altrimenti rimarrebbero nascosti.

Queste informazioni possono essere impiegate per migliorare l'efficienza operativa, prevedere comportamenti dei clienti target, ottimizzare processi industriali e persino guidare la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi.

Data set, data analysis e data mining: fondamenta della moderna efficienza doganale

Nel mondo in costante evoluzione del commercio internazionale, l'efficacia dei processi doganali riveste un'importanza sempre maggiore.

La crescente complessità delle supply chain globali richiede un approccio integrato e strategico alla pianificazione e all'ottimizzazione dei processi doganali. In questo contesto, l'automazione, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale emergono come pilastri fondamentali per garantire una gestione efficiente e precisa delle operazioni doganali.

La corretta raccolta dei dati doganali rappresenta il

punto di partenza per qualsiasi sforzo di ottimizzazione.

I dati, una volta aggregati in data set organizzati, costituiscono una miniera di informazioni utili per la pianificazione e il controllo delle attività doganali. L'analisi dei dati consente di individuare modelli, tendenze e anomalie nelle operazioni, fornendo una visione più chiara delle prestazioni passate.

L'applicazione del data mining, ovvero l'estrazione di informazioni nascoste dai dati, offre l'opportunità di scoprire dettagli significativi altrimenti sfuggiti all'occhio umano.

Questo processo può rivelare dettagli cruciali come il dazio pagato per le importazioni dai diversi Paesi extra-UE, i codici doganali utilizzati e le eventuali misure tributarie ed extra-tributarie. Spesso, queste informazioni possono essere nascoste sotto voci di costo generali come "oneri doganali" o "costi di sdoganamento".

Pianificazione, programmazione e ottimizzazione con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (IA) gioca un ruolo fondamentale nella pianificazione e nell'ot-

timizzazione dei processi doganali. I sistemi di IA possono analizzare enormi quantità di dati in tempo reale, identificando pattern e tendenze altrimenti sfuggenti.

Gli strumenti dell'intelligenza artificiale possono aiutare a creare piani di sdoganamento e processi logistici più efficienti, considerando variabili come i tempi di transito, le restrizioni doganali e le scadenze di consegna.

Questa pianificazione avanzata riduce il rischio di ritardi e di blocchi doganali, migliorando le performance complessive delle operazioni commerciali.

Dashboard e indicatori di performance KPI

L'uso di key performance indicator (indicatori chiave di performance o KPI) è essenziale per consentire al management di misurare l'efficacia delle operazioni doganali.

Questi KPI possono include-

re tempi medi di sdoganamento, percentuale di conformità alle regolamentazioni e costi associati.

La creazione di dashboard interattive consente di monitorare in tempo reale i progressi e gli eventuali problemi. Queste dashboard forniscono una visione sintetica delle performance e agevolano la presa di decisioni tempestive.

Dall'analisi retrospettiva alla pianificazione futura

L'analisi dei dati è cruciale sia in prospettiva retrospettiva che predittiva. Esaminare le performance passate attraverso strumenti di data analysis permette di identificare aree di miglioramento e di prendere decisioni informate basate su evidenze.

D'altra parte, l'analisi predittiva utilizza algoritmi sofisticati per anticipare gli sviluppi futuri, aiutando le aziende a pianificare in mo-

do proattivo e a prendere decisioni strategiche basate su possibili scenari.

Questi modelli predittivi consentono alle aziende di anticipare problemi potenziali, migliorando la pianificazione delle risorse e riducendo al minimo i ritardi nell'elaborazione delle merci.

L'analisi dei dati non solo aiuta a comprendere meglio il passato, ma costituisce anche una pietra angolare per la pianificazione futura. I dati storici possono essere sfruttati per creare modelli predittivi che forniscono indicazioni sulle tendenze future.

Con il prossimo Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea e la Nuova Zelanda all'orizzonte, l'analisi predittiva diventa ancor più rilevante. Questo accordo porterà a cambiamenti significativi nei flussi commerciali e nelle dinamiche doganali. L'analisi dei dati potrà aiutare le azien-

ISTOP SPAMAT s.r.l.



70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474

Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.



70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260

Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it

de a comprendere le possibili implicazioni di questo accordo e adattare le loro strategie di importazione ed esportazione di conseguenza.

Compliance e futuro del processo doganale: Sdoganamento Centralizzato e Trust and Check trader

Una gestione accurata dei dati doganali non solo porta a una maggiore efficienza operativa ma è anche fondamentale in ottica di compliance.

Ad esempio, l'accesso alle facilitazioni doganali previste dalla normativa, come l'Autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), i regimi doganali speciali o le procedure semplificate quali l'Easy Free Back, richiedono la tenuta di scritture contabili doganali efficaci, che posso-

no essere facilitate dall'analisi dei dati.

I dati ben organizzati e analizzati possono dimostrare la corretta aderenza alle regole e ai requisiti, facilitando il processo di autorizzazione e minimizzando il rischio di violazioni.

Questo è particolarmente rilevante con l'evoluzione delle normative come la Riforma del doganale dell'Unione Europea, che introdurrà nuovi concetti come lo Sdoganamento Centralizzato e il Trust and Check trader. Questi approcci innovativi, infatti, richiedono una gestione avanzata dei dati per garantire la conformità e la sicurezza delle operazioni doganali.

L'analisi dei dati diventa uno strumento chiave per monitorare e dimostrare il rispetto di tali istituti.

Conclusioni

L'automazione, l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale stanno ridefinendo il processo doganale, trasformandolo in un'operazione più efficiente, precisa e conforme. L'utilizzo strategico dei data set, dell'analisi dei dati e delle tecnologie dell'intelligenza artificiale permette di ottimizzare la pianificazione, la programmazione e la gestione delle attività doganali. Questo approccio non solo migliora le performance correnti, ma fornisce anche la base per prendere decisioni informate e proattive per il futuro.

Con l'accelerazione dei cambiamenti nel commercio internazionale, adattarsi a queste nuove metodologie è cruciale per rimanere competitivi e conformi alle normative⁽¹⁾.

Gianluca Sigismondi

1) In una forma di "metawriting", il presente articolo è stato prodotto da ChatGPT e rielaborato parzialmente dall'autore. L'input che l'autore ha dato a ChatGPT è stato il seguente: "Scrivi un articolo di circa 4000 caratteri sull'impatto dell'automazione, dell'analisi dei dati e dell'intelligenza artificiale sulla pianificazione e sull'ottimizzazione del processo doganale. L'articolo deve considerare l'importanza della raccolta preliminare e della gestione di grandi quantità di dati strategici (quali, tra gli altri, il dazio pagato per le importazioni dai diversi Paesi extra-UE, i codici doganali utilizzati, le eventuali misure tributarie ed extra-tributarie) che sono contenuti nelle dichiarazioni doganali ma che spesso vengono assorbiti in voci di costo generali quali "oneri doganali" o "costi per sdoganamento". L'articolo deve utilizzare le seguenti parole chiave: data set, data analysis, data mining, pianificazione, programmazione, gestione, controllo, performance, dashboard, cruscotto e indicatori. L'articolo deve tenere in considerazione l'importanza dell'analisi dei dati in ottica sia retrospettiva, per l'analisi delle performance, sia predittiva, per le valutazioni future. Con riferimento all'attività di analisi predittiva, l'articolo deve fare un cenno al prossimo Accordo di Libero Scambio tra la UE e la Nuova Zelanda. L'articolo deve rappresentare che una corretta e completa gestione dei dati doganali è importante anche in chiave di compliance con riferimento alle condizioni per l'accesso alle facilitazioni previste doganali previste dalla normativa: ad esempio, con il requisito di efficacia delle scritture contabili doganali previste per l'accesso all'Autorizzazione AEO ex art. 39, lett. b del Reg. UE 952/2013, nonché per i regimi doganali speciali in generale o per l'Easy Free Back oltre che, in futuro, per lo Sdoganamento Centralizzato e il Trust and Check trader previsti dalla Riforma doganale dell'Unione Europea".

AIDA Tariffa doganale d'uso integrata

AIDA è l'acronimo che identifica il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sta per Automazione Integrata Dogane Accise

Quando una persona comune sente il nome Aida, normalmente il pensiero corre subito all'opera del celebre compositore italiano Giuseppe Verdi. Tuttavia, qualora questo nome giunga all'orecchio di un doganalista, è raro che costui pensi alla figlia del re etiope e al suo amore per Radames poiché, molto probabilmente, la prima cosa che andrà rappresentandosi sarà uno degli strumenti che quotidianamente utilizza per il dialogo telematico con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre che per la classificazione delle merci nella tariffa doganale. Un utensile digitale quest'ultimo che, senza dubbio, non può mancare nella cartella dei preferiti di coloro che utilizzano il web per raggiungerlo e consultarlo.

AIDA, infatti, è anche l'acronimo che identifica il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sta per Automazione Integrata Dogane Accise. Il portale è operativo dal 2003 e viene costantemente aggiornato per permettere di accedere a dati puntuali e aderenti al momento doganale d'interesse.

Come attestato dai riconoscimenti conferiti per le sue caratteristiche innovative (Euro-

pean eGovernment Awards), AIDA è ancora oggi uno dei più avanzati sistemi di ausilio all'attività delle dogane e degli operatori economici addetti ai lavori di compilazione e invio delle dichiarazioni doganali e, quindi, in particolare dei professionisti del settore denominati spedizionieri doganali (istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612) detti anche – per l'appunto – doganalisti.

AIDA, quindi, non è solo un portale di accesso alla TARIC ma rappresenta, in vero, un sistema ben più complesso e articolato capace di evadere ogni anno decine di milioni di dichiarazioni doganali che vengono per lo più sottoposte a controllo automatizzato da complessi algoritmi che, incrociando i dati contenuti nelle dichiarazioni, applicano tutti i parametri di rischio derivanti dalle criticità connesse a una specifica operazione commerciale.

Il sistema è nato per permettere a operatori ed enti di dialogare mediante lo scambio di informazioni su file in formato EDI e XML ed è andato via via crescendo integrando nuove funzionalità e sottosistemi fino a diventare il perno attorno al quale si realizza la digitalizzazione del rapporto con utenti e ammini-

strazioni per dirla con le parole di ADM. A tale riguardo la pagina dedicata sul sito ufficiale dell'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli aggiunge che *Il portale per l'interoperabilità tra le amministrazioni e tra queste e gli utenti* (Aida Servizi per l'Interoperabilità), rende operativi i processi "integrati" con le amministrazioni coinvolte nello sportello unico ed offre nuovi servizi interattivi agli utenti.

Il vantaggio derivante dalla consultazione della Tariffa doganale d'uso integrata sul portale AIDA, raggiungibile a questo indirizzo <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitari-cinternet/>, è certamente notevole rispetto alla consultazione dello strumento messo a disposizione dalla Commissione Europea sul proprio portale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) e i motivi sono plurimi.

Innanzitutto, AIDA permette l'accesso in modo rapido a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di ogni tipo di merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalità nazionale (non presente sul portale UE) e le misure economiche. In particolare il menù sulla barra principale oltre

a permettere l'accesso alle Nomenclature TARIC e REX, offre i collegamenti diretti per la consultazione – ordinati per codice – delle Note, dei CADD (Codici addizionali Taric), dei Regolamenti dei Certificati sia nazionali che UE, nonché delle Misure applicabili per Paese d'origine sia all'importazione che all'esportazione a un determinato codice doganale. Fa da corollario la funzione di accesso ai Dati Generali relativi ai codici dei Paesi e dei gruppi di Paesi e alle unità di misura. È inoltre possibile consultare le misure per specifico codice doganale e Paese origine in un determinato momento storico del passato.

Insomma, uno strumento a tuttotondo che consente di eseguire controlli di varia natura e a più livelli per essere ragionevolmente certi di aver compilato correttamente la dichiarazione dogana da inviare ad AIDA mediante il Sistema Telematico Doganale.

Laddove il lavoro necessario alla Classificazione doganale è generalmente eseguito prima della verifica delle misure connesse a un determinato Paese d'origine, è utile sapere che AIDA Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) consente la consultazione, oltre che del testo delle voci doganali (prima quattro cifre del codice doganale), anche del testo delle note premesse alle ventuno sezioni e ai novantanove capitoli. Testi che,

ai sensi della prima regola generale per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2658/87, hanno valore giuridico vincolante.

Un altro strumento molto valido utilizzabile attraverso AIDA e per taluni addirittura indispensabile, generalmente utilizzato a valle della verifica delle Misure per Paese, è dato dal Pannello Simulazione Taric che permette di selezionare il codice delle eventuali preferenze daziare degli eventuali CADD e di altre possibili variabili così da ottenere in risposta dal sistema l'elenco dei codici dei documenti presentabili, nonché le aliquote applicabili sia per risorse proprie della UE che per la fiscalità interna.

Il Pannello di Simulazione della TARIC (un tempo accessibile mediante triangolino blu dalla pagina della Taric, Misure per Paese \Importazione, in prossimità dei dazi) è stato disattivato a giugno 2022, probabilmente allo scopo di apportare delle modifiche a seguito avvio della Reingegnerizzazione Import.

Come spiegato, questa funzione rappresentava – e rappresenterebbe tuttora – un preziosissimo strumento per gli utenti onde consentirgli di validare l'esattezza della liquidazione e l'ammissibilità della dichiarazione, prima di trasmettere telematicamente la dichiarazione doganale.

Il ripristino di questa funzione consentirebbe quindi di ridurre le possibilità di inoltro ad AIDA di dichiarazioni doganali potenzialmente errate, prevenendo in questo modo anche le conseguenti attività extra da parte del personale di ADM in un'ottica di efficienza, di ottimizzazione delle risorse e di rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Essendo trascorso oltre un anno dall'interruzione di questa funzionalità (che si presumeva fosse connotata da interventi di breve termine), si auspica che, eventualmente, anche la versione pre-reingegnerizzazione possa essere ripristinata a stretto giro, in attesa di eventuali, aggiornate revisioni successive.

Al di là di questo auspicato ripristino – che rappresenta una goccia nel mare di funzionalità integrate in AIDA – gli operatori economici connotano l'Automazione Integrata Dogane Accise come la via d'accesso allo scambio di informazioni con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e puntano sulla collaborazione affinché maturi e si sviluppi un dialogo che non sia solo telematico ma generi prima di tutto la reciproca consapevolezza utile alla realizzazione dei citati principi generali dell'attività amministrativa.

Martino Giuseppe Ormesani



Nuovo codice doganale

La Commissione ha presentato proposte per la riforma più ambiziosa e globale dell'unione doganale dell'UE dalla sua istituzione nel 1968. Le misure proposte oggi illustrano una visione all'avanguardia a



livello mondiale basata sui dati per le dogane dell'UE, che semplificherà notevolmente le procedure doganali per le imprese, in particolare per gli operatori commerciali più affidabili. Adottando la trasformazione digitale, la riforma ridurrà le procedure doganali onerose, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente alla vigilanza sulle importazioni basato sui dati. In alcuni casi in cui i processi operativi e le catene di approvvigionamento sono completamente trasparenti gli operatori commerciali più affidabili (operatori "Trust and Check (Fiducia

e Controllo") potranno mettere le loro merci in circolazione nell'UE senza alcun intervento doganale attivo.

La categoria Trust and Check (Fiducia e Controllo) rafforza il programma già esistente di operatori economici autorizzati (AEO) per gli operatori affidabili.

Questo nuovo partenariato con le imprese è il primo al mondo. Si tratta di un nuovo e potente strumento per sostenere le imprese dell'UE, il commercio e l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Il centro doganale digitale europeo consentirà di importare merci nell'Unione con un interven-

to doganale minimo, senza compromettere i requisiti di sicurezza o antifrode. Nel contempo la riforma elimina l'attuale soglia, ampiamente sfruttata dagli autori di frodi, in base alla quale

le merci di valore inferiore a 150 € sono esenti dai dazi doganali. Fino al 65% di tali pacchi che entrano nell'UE è attualmente sottovalutato al fine di evitare i dazi doganali all'importazione.

Le proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea per approvazione e al Comitato economico e sociale europeo per consultazione.

Ci dobbiamo rendere conto che la normativa e la prassi delle Dogane verrà rivoluzionata e verrà modificato il rapporto tra la Dogana e il Doganalista

Andrea Toscano



Suprema Corte: aspetti relativi ai recuperi a posteriori di ADM

Con l'ordinanza, 3/08/2023, n. 23661, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli aspetti delle operazioni doganali quando lo spedizioniere doganale agisce in rappresentanza indiretta

Con l'ordinanza, 3 agosto 2023, n. 23661, la Corte di Cassazione si è pronunciata su diversi e importanti aspetti delle operazioni doganali qualora lo spedizioniere doganale agisca in rappresentanza indiretta.

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava un'importazione di calzature dalla Cina curata da un Centro di assistenza doganale (Cad) in rappresentanza indiretta.

L'Ufficio, con provvedimento di rettifica dell'accertamento, notificato sia alla società importatrice che allo spedizioniere, ha preteso il pagamento di un presunto maggior dazio e dell'Iva all'importazione, oltre interessi maturati, ritenendo non veritiero il valore dichiarato all'importazione.

Con separato atto, l'Ufficio ha altresì preteso sanzioni amministrative.

In particolare, le rettifiche dell'Ufficio risultavano basate su un controllo effettuato dall'Agenzia delle dogane

presso la sede dell'importatore, dal quale sarebbero emersi dubbi in ordine al valore delle merci dichiarato all'atto dell'importazione per diverse operazioni.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del Cad, mentre la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio; conseguentemente il Cad si è rivolto alla Suprema Corte, denunciando diversi vizi di legittimità della sentenza di secondo grado.

In particolare, nel corso dei due gradi di giudizio il Cad ha censurato il provvedimento impugnato per non aver considerato illegittima la pretesa a titolo di Iva nei confronti dello spedizioniere.

Al riguardo, occorre considerare che l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto deriva da norme specifiche, quali la Direttiva Iva e il Decreto Iva, che definiscono autonomamente tutti gli elementi del rapporto tributario in relazione a ciascun presupposto impositivo,

tra cui le importazioni.

E invero, in applicazione della specifica normativa sull'Iva, anche a prescindere dalla qualificazione di tale imposta come diritto di confine o imposta interna, si giunge alla medesima conclusione di escludere che lo spedizioniere possa in alcun modo essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell'imposta.

In particolare, l'art. 201 della direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006 (Direttiva Iva) dispone che "All'importazione l'Iva è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debentrici dallo Stato membro d'importazione".

Per la determinazione del soggetto debitore dell'Iva, occorre dunque fare rinvio alla normativa interna italiana e in particolare all'art. 38, comma primo, Testo unico della legge doganale, il quale prevede che "Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma

dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata".

Occorre specificare, inoltre, che l'art. 205 della Direttiva Iva stabilisce che "Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'Iva".

In base al chiaro disposto normativo dell'art. 205 della Direttiva Iva, dunque, i casi in cui è concesso agli Stati membri di stabilire che persone diverse dal debitore d'imposta possano essere solidalmente responsabili per l'assolvimento dell'Iva non includono l'Iva all'importazione prevista dall'art. 201 della Direttiva Iva.

E' quindi espressamente esclusa, per l'Iva all'importazione, ogni ipotesi di solidarietà passiva da parte di soggetti non considerati proprietari delle merci, ossia diversi dai soggetti titolari del corrispondente diritto alla detrazione d'imposta, in osservanza del principio di neutralità.

E invero, il diritto di detrazione è riconosciuto unicamente al proprietario della merce, titolare dei correlati obblighi di registrazione e dichiarazione, e non anche al

suo rappresentante, seppure indiretto.

Risulta quindi evidente che, per consentire la detrazione in ossequio all'inderogabile principio di neutralità dell'Iva nei confronti dei soggetti passivi, l'unico individuo che può essere tenuto al versamento dell'Iva è colui che risulta dal documento che comprova l'importazione, quale destinatario o importatore della merce (artt. 168 e 178 Direttiva Iva).

Ogni altro soggetto chiamato a rispondere dell'imposta sarebbe, infatti, privo di legittimazione a esercitare il diritto di detrazione e resterebbe quindi definitivamente inciso dal tributo, in palese violazione del principio di neutralità.

Occorre altresì evidenziare che nella fattispecie all'esame della Suprema Corte la responsabilità solidale degli spedizionieri in relazione al pagamento dell'obbligazione doganale discenderebbe dall'applicazione degli artt. 201 e 202 c.d.c., vigenti ratione temporis.

Tali norme prevedono che obbligato al versamento dei dazi non sia solo l'importatore, direttamente o in qualità di soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione, ma anche il suo rappresentante indiretto e ogni altro soggetto che partecipi alle

formalità doganali, purché conoscesse, o dovesse conoscere, l'irregolarità dei dati versati nella dichiarazione doganale.

Ebbene, tali norme del codice doganale comunitario, vigenti ratione temporis, riguardavano esclusivamente l'obbligazione doganale e erano, quindi, completamente estranee alla disciplina dell'Iva all'importazione, essendo il suo ambito di operatività limitato alla fiscalità interna.

Tale motivo di ricorso è stato accolto dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che "in materia, è pur vero che secondo un consolidato orientamento interpretativo il rappresentante indiretto risponde solidalmente con l'importatore del pagamento dell'Iva all'importazione, avendo presentato a suo nome la dichiarazione doganale e dovendo ricomprendersi tale obbligazione tra gli oneri doganali, ancorché non classificabile come diritto di confine, sicché va accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il fatto dell'importazione, che ne è il presupposto impositivo. (...) Tuttavia, una recente ricostruzione della fattispecie giuridica ha rilevato la contrarietà delle suddette conclusioni rispetto alla giurisprudenza unionale (Cass., 27 luglio 2022, n.

23526), in particolare evidenziando nel riconoscimento della responsabilità dello spedizioniere operante nella veste di rappresentante indiretto, che la Corte di legittimità ha tenuto fermo per oltre 8 anni, si fonda su di una interpretazione messa in discussione da una recentissima sentenza della Corte di giustizia europea 12 maggio 2022, C-714/20. (...) A conclusione dello sviluppo argomentativo della pronuncia che qui si richiama e a cui si rinvia, si è affermato che l'Iva all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Reg. Ue, 9 ottobre 2013, n. 952 e pertanto del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche e inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale".

Tale sentenza è in linea con l'orientamento oramai prevalente in materia (Cass., 21 agosto 2023, n. 24899; Cass., 10 agosto 2023, n. 24343; Cass., 26 giugno 2023, n. 18144).

Degno di nota è anche l'accoglimento del motivo relativo all'illegittimità degli interessi di mora calcolati dalla data delle singole importazioni, giacché secondo il codice vigente *ratione temporis*, la

Dogana era legittimata a riscuoterli esclusivamente per il periodo successivo alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 31 marzo 2011, C-546/09, gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali che devono ancora essere percepiti possono essere riscossi ai sensi dell'art. 232 c.d.c. solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento, sicché non possono essere addebitati al contribuente interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell'originaria dichiarazione doganale e quello della contabilizzazione a posteriori di tale obbligazione (...) Al di là del richiamo alla categoria degli interessi compensativi, il principio per le ragioni per cui sottende l'interpretazione giurisprudenziale si attaglia correttamente agli interessi moratori".

Al riguardo, si evidenzia che attualmente tale principio è stato superato, giacché la normativa vigente ha disciplinato puntualmente gli interessi di mora, affermando all'art. 114, secondo comma, c.d.u. che "se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'art. 79 o dell'art. 82

o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo *ex post*, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica".

Nella medesima sentenza la Suprema Corte si è infine pronunciata sul principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, in relazione alle sanzioni dettate dal terzo comma dell'art 303 Tuld.

In particolare, i Giudici di legittimità, pur dando atto che l'Ufficio ha applicato la sanzione minima prevista dallo scaglione di riferimento, riconoscono che "sebbene la sanzione applicabile al caso di specie contenga già di suo una graduazione assicurata da scaglioni, è indubitabile che a fronte dell'imposta accertata, la sanzione applicata è in sé sproporzionata, superando addirittura il 300% della maggior imposta dovuta".

Tale sentenza ha confermato l'orientamento che si sta consolidando su tre aspetti ampiamente discussi che dovrebbe condurre gli Uffici a valutare le fattispecie concrete prima di emettere gli atti impositivi.

Valentina Picco
Cristina Zunino



Bocciata regola di origine: illegittime le conclusioni dell'Olaf?

La regola di origine stabilita dalla CE può essere annullata dalla Corte di Giustizia, se non è coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe

La regola di origine stabilita dalla Commissione europea può essere annullata dalla Corte di Giustizia, se non è coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe. È questo il principio stabilito dalla sentenza 21 settembre 2023, C-210, destinata a riflettersi anche sulle numerose contestazioni sorte a seguito di un'indagine Olaf sui tubi di acciaio importati dall'India.

L'origine doganale di un articolo individua il Paese in cui il bene è stato creato o prodotto e rappresenta, quindi, una caratteristica intrinseca della merce, essendo strettamente legata al luogo e al metodo di produzione utilizzato. Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di "origine non preferenziale" del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, ef-

fettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu).

Le regole di origine sono stabilite dalla Commissione europea mediante l'allegato 22-01 del Regolamento delegato al Codice doganale europeo (Reg. UE 2446/2015). Tale norma, direttamente applicabile, associa a ogni voce doganale una regola di origine specifica, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato estero sono considerate idonee per determinare l'origine del prodotto.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito che nella previsione di queste regole, la Commissione è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal codice, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di

lavorazione sostanziale. L'origine deve essere stabilita esclusivamente in base all'elemento discriminante costituito dall'ultima trasformazione di rilevanza sostanziale.

In particolare, il giudice europeo ha censurato la previsione di condizioni diverse in circostanze simili, sottolineando l'importanza di un trattamento uniforme in situazioni analoghe.

La voce doganale sottoposta all'esame della Corte di Giustizia è la 7304 41, relativa ai tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo. Per tali prodotti, la regola di origine prevista dall'allegato 22-01 stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se: i) tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione), o, in alternativa, ii) se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.

Con tale pronuncia, la Corte di giustizia europea

ha ritenuto illegittima la regola di origine stabilita dalla Commissione Ue per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, occorre considerare che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata rispetto alle lavorazioni realizzate a partire da un tubo sbozzato. Contrasta con il principio di parità di trattamento la previsione di una regola di origine che distingue tra una lavorazione effettuata a partire da profilati cavi, rispetto a una trasformazione realizzata a partire da prodotti assolutamente analoghi, come i tubi sbozzati.

Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto significativo sui numerosi contenziosi che coinvolgono alcune imprese italiane. La sentenza della Corte di Giustizia smentisce, infatti, la tesi espressa dall'Olaf in un'indagine che ha interessato le importazioni di tubi di acciaio originari dell'India.

Com'è noto, l'Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode) è un organo indipendente della Commissione

europea, che ha il potere di svolgere indagini nei confronti di operatori e autorità in Paesi extra-UE, con l'obiettivo di rilevare eventuali casi di frode o di elusione dei dazi doganali.

In ambito doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine delle merci, finalizzate a rilevare una possibile evasione delle misure di salvaguardia applicate dall'Unione europea, come i dazi antidumping. Tali misure assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, con l'intento specifico di equiparare il prezzo del bene estero a quello nel mercato di produzione, mediante un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato.

La tesi dell'Olaf, secondo cui alcune società indiane avrebbero importato dalla Cina tubi di acciaio, per poi riesportarli senza effettuare lavorazioni sostanziali, è già stata ritenuta "non sufficiente" per contestare l'origine doganale dei tubi importati dalla Cina.

La Corte di giustizia di II grado della Lombardia, con la sentenza 22 agosto 2023, n. 2557 ha chiarito che l'Agenzia delle dogane non

può contestare l'origine delle merci importate soltanto sulla base di un'indagine "a tavolino" dell'Olaf.

Tale pronuncia recepisce il già consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che da tempo ha chiarito come il mero riferimento a un operatore estero, nell'ambito di un report Olaf, non rappresenta una prova sufficiente per contestare l'origine dei beni importati, essendo necessaria una connessione diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, 29 aprile 2020, n. 8337). Come affermato anche da numerose sentenze di merito, non è sufficiente un report Olaf per contestare l'origine della merce essendo necessario un accertamento puntuale sulle operazioni contestate (Corte Giust. trib. Il grado del Veneto, 23 novembre 2022, n. 1361; Corte Giust. trib. Il grado della Lombardia, 9 giugno 2022, n. 2422).

Occorre, pertanto, verificare, caso per caso, se le conclusioni dell'Olaf siano sufficienti a giustificare una rettifica dell'origine dei prodotti importati.

Come chiarito dai giudici milanesi, l'Olaf ha svolto

un'analisi "a tavolino" sulla base di dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India, senza tuttavia confrontare i dati statistici elaborati con i dati reali. Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza, l'assenza di una verifica fisica presso lo stabilimento del produttore non consente di accertare, nel concreto, l'origine della merce contestata.

Le sentenze in commento affermano che l'Amministrazione doganale deve fornire una prova adeguata, riferita

alle specifiche operazioni contestate, alle imprese, ai luoghi di produzione e ai flussi delle merci oggetto di importazione.

Occorre rilevare, infine, che anche la Commissione europea ha avviato un'inchiesta sulle imprese indiane produttrici di tubi esaminate dall'Olaf, svolgendo una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto. A differenza dell'Olaf, che in tale caso non ha ef-

fettuato ispezioni presso le aziende esportatrici, la Commissione UE, a seguito di un'approfondita e attenta indagine, ha confermato l'origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093).

L'indagine sul singolo caso concreto è stata ritenuta più attendibile rispetto alla verifica "a tavolino", che in questo caso si è limitata a un incrocio di dati statistici, senza nessun accertamento diretto sui dati reali.

Sara Armella



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"



CBAM: pubblicato il nuovo regolamento di esecuzione

In data 15/09/2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione 17 agosto 2023, n. 1773, che precisa le modalità applicative del CBAM

In data 15 settembre 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione 17 agosto 2023, n. 1773, che precisa le modalità applicative del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), ossia il nuovo dazio doganale ambientale, introdotto dal Reg. Ue 10 maggio 2023, n. 956.

Nelle intenzioni dell'Unione europea, il CBAM svolgerà la funzione di riequilibrare il dumping con riferimento a Paesi extra-Ue che esportano in territorio europeo merci prodotte con un livello di sostenibilità ambientale ritenuto non sufficiente.

Tale misura fa parte del progetto "fit for 55%" ed è finalizzata a garantire che le merci provenienti da tali Paesi scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS). Nel det-

taglio, infatti, l'Unione europea ha fissato come obiettivo la riduzione entro il 2030 dei gas a effetto serra presenti nell'atmosfera del 55%, rispetto ai livelli registrati negli anni '90. Questo impegno è stato stabilito nell'ambito del Green Deal europeo, un insieme di iniziative strategiche finalizzate a guidare l'UE verso la transizione ecologica, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L'introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati. Soltanto dal 2026, infatti, sarà necessario acquistare i certificati CBAM.

Per quanto concerne i settori attualmente coinvolti, il CBAM inciderà su settori cruciali dell'import e dell'economia nazionale, quali il

cemento, ferro e acciaio, idrogeno, alluminio ed elettricità. Tuttavia, la Commissione europea ha pianificato un'estensione del catalogo delle merci interessate, includendo anche tutti quei settori, come l'industria automobilistica, che già dipendono da queste materie prime all'interno delle proprie catene di approvvigionamento.

Secondo quanto stimato dalla Commissione europea, l'introduzione dei certificati CBAM potrà un importante gettito per le casse unionali, per una cifra che ammonterà approssimativamente tra i 9 e i 14 miliardi di euro all'anno.

Il Regolamento di esecuzione di settembre, 2023/1773, in esecuzione del Regolamento 2023/956, ha lo scopo di definire gli obblighi di comunicazione relativi al periodo transitorio. Gli importatori, infatti, avranno l'obbligo di inviare una dichiarazione in cui indicare la tipologia di merci importate e la

quantità delle emissioni di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute, per le quali la Commissione Ue ha adottato un sistema di calcolo flessibile.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti metodi di monitoraggio e comunicazione: un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l'impianto; un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l'impianto oppure un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'im-

pianto, che può includere la verifica da parte di un ente accreditato.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno determinate mediante sistemi di misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

Le prime dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate all'Agenzia delle dogane entro il 31 gennaio 2024.

Il modello e l'elenco delle

informazioni dettagliate che devono essere inclusi in questa relazione sono forniti nell'allegato 1 del regolamento di esecuzione. In particolare, ogni importatore avrà l'obbligo di specificare il Paese di origine delle merci e i dati necessari per identificare l'impianto in cui sono state prodotte tali merci.

Nei considerando che precedono la parte attuativa del regolamento di esecuzione, la Commissione europea evidenzia che i requisiti di comunicazione dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile al fine di alleviare l'onere sugli im-



SoGeDo
Bolle doganali IM/EX

Il software gestionale integrato per tutte le operazioni doganali di importazione, esportazioni e transiti. Adatto sia a dichiaranti doganali, sia ad aziende che operano in proprio.

SoGeFa
Fatturazione

Il software per la gestione di documenti attivi e fatturazione elettronica, integrabile con gli altri nostri applicativi (fra cui anche SoGeDo e Wintra).

Wintra
Intrastat

Il software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie. Ideale per aziende che operano per conto terzi e che effettuano operazioni in proprio.

Euro Arpa, specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni **sviluppiamo software** per piccole e medie imprese, in particolare per quelle del **settore doganale**. Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti e sviluppati con le ultime tecnologie, la nostra **mission** è seguire ogni cliente con entusiasmo e competenza. Instauriamo con loro un rapporto incentrato sulla fiducia e sul dialogo, e questo li porta a sceglierci e a collaborare per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo e demo dei nostri software contattateci: saremo a vostra completa disposizione.
Telefono: 011 3161357 - **E-mail:** euroarpa@euroarpa.it - **Sito:** www.euroarpa.it



portatori durante il periodo di transizione. Tali requisiti dovrebbero principalmente agevolare la corretta compilazione delle dichiarazioni CBAM al termine del periodo transitorio.

Tuttavia, la Commissione enfatizza la necessità di una collaborazione continua tra importatori e fornitori dei beni soggetti al Regolamento.

Gli importatori devono assicurarsi che i gestori degli impianti, cioè i loro fornitori al di fuori dell'Unione Europea, mettano a disposizione tempestivamente le informazioni riguardanti i limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell'impianto, le emissioni attribuite ai processi di produzione e le emissioni incorporate nelle merci. Questi dati sono essenziali per adempiere agli obblighi di comunicazione.

L'articolo 8 del Regolamento in esame prevede che per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, bisognerà inviare la dichiarazione CBAM al registro transitorio entro la fine del mese successivo.

Il primo invio, pertanto, è previsto entro il 31 gennaio 2024. In tale dichiarazione, dovranno essere indicate le importazioni dell'ultimo trimestre del 2023. L'ultima di-

chiarazione del periodo transitorio, sarà, invece, riferita al quarto trimestre del 2025 e dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

Oltre alle informazioni riguardanti le merci importate, il dichiarante avrà l'obbligo di comunicare se la dichiarazione è presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto per conto di un terzo soggetto.

Le dichiarazioni CBAM, dopo essere state inviate, saranno raccolte all'interno del c.d. "registro transitorio". Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, conformemente all'articolo 9 del Regolamento di esecuzione, il dichiarante avrà la facoltà di apportare modifiche alle informazioni in essa contenute entro due mesi dalla conclusione del trimestre di riferimento. Tale opportunità sarà preclusa in caso di controversie.

Ai sensi dell'articolo 11, inoltre, la Commissione avrà la facoltà di verificare le dichiarazioni CBAM, al fine di valutare il rispetto degli obblighi di comunicazione du-

rante il periodo transitorio.

Qualora siano accertate violazioni del Regolamento di esecuzione, la Commissione UE, ha previsto l'applicazione di sanzioni. Nello specifico, si potrà incorrere in sanzioni nei casi in cui il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi.

Ai sensi dell'articolo 14, par. 4, sono previste sanzioni anche nei confronti degli operatori che, dopo aver ricevuto la richiesta di rettifica della dichiarazione da parte dell'autorità competente, non abbiano intrapreso le misure necessarie per la correzione di quanto depositato.

Riguardo ai criteri per il calcolo delle sanzioni, l'art. 16 stabilisce che l'Autorità competente dovrà tenere conto non solo della gravità dell'infrazione e delle quantità non dichiarate, ma anche della durata della mancata comunicazione, oltre a valutare eventuali comportamenti dolosi o negligenti e comportamenti elusivi intenzionali precedenti.

Se si rilevano anomalie, al dichiarante potrebbero essere comminate sanzioni comprese tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di CO₂ non dichiarata.

Stefano Comisi



Nessun reato in caso di “non conformità” formale

La Corte di Cassazione con sentenza 14/07/2023, n. 3754, ha stabilito che un’irregolarità formale nella documentazione tecnica del prodotto non integra il reato di frode

Un’irregolarità formale nella documentazione tecnica del prodotto non integra il reato di frode in commercio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2023, n. 30754, la quale ha chiarito che l’assenza di una valida dichiarazione di conformità dà origine soltanto a un illecito amministrativo.

La frode in commercio è da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso sul mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto stabilito o dichiarato (art. 515 codice penale). Tale presupposto, quindi, si realizza nel caso in cui il venditore effettui la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito. Occorre precisare che, per poter essere incriminato del reato di frode in commercio, il soggetto agente del reato di frode in commercio deve esercitare un’attività commerciale, industriale e, pertanto, tale illecito penale deve ritenersi un reato proprio, anche se non è necessaria la qualifica di imprenditore.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito

che l’obiettivo della norma è quello di tutelare e salvaguardare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio dei prodotti destinati alla vendita (Cass., 4 dicembre 2018, n. 14017). Di conseguenza, le ipotesi di “non conformità” formali, relative alle procedure amministrative, quali ad esempio la compilazione della dichiarazione di conformità UE, l’incompletezza della documentazione tecnica, l’irregolare apposizione del marchio possono comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 14, comma 7, d. lgs. 19 maggio 2016, n. 86, ma non configurano un’ipotesi di frode in commercio, sanzionata penalmente.

È stato precisato, infatti, che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica non hanno nulla a che vedere con i requisiti di sicurezza che condizionano l’immissione nel mercato di un prodotto.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, non vi è accenno a difetti relativi a caratteristiche essenziali del prodotto, a difetti di sicurezza del prodotto o a lamentati malfunzionamenti, pertanto, il

reato di frode in commercio non può ritenersi integrato. Come rilevato dalla sentenza in commento, nel caso oggetto di trattazione non vi è stata alcuna indagine in ordine ai requisiti di sicurezza del bene e l’indagine peritale ha riguardato esclusivamente l’analisi della documentazione tecnica relativa all’apparecchiatura oggetto della compravendita.

Come stabilito dai giudici di merito, inoltre, le risultanze dibattimentali avevano dato conto della consegna del manuale d’uso in accompagnamento all’apparecchio, considerato sufficientemente informativo dallo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero. La stessa consulenza del Pubblico ministero aveva rilevato l’assenza di contestazioni da parte dell’acquirente, circa la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio a quanto riportato nel manuale d’uso.

L’acquirente, dunque, avrebbe evidenziato un malfunzionamento ricorrente dell’apparecchio, circostanza che non era stata possibile verificare, data la mancata disponibilità materiale dell’apparecchiatura.

Risulta pacifico, dunque, che

l'apparecchio non sia mai stato esaminato, e che l'indagine peritale abbia riguardato invece la sola analisi della documentazione tecnica relativa all'apparecchiatura. Come rilevato dal giudice di merito, inoltre, il consulente dell'accusa non ha potuto disporre dell'apparecchiatura commercializzata dalla società dell'odierno ricorrente, in quanto erano stati formulati rilievi solamente sulla documentazione presentata a supporto della dichiarazione di conformità e mai sulla funzionalità del prodotto

Occorre rammentare, inoltre, che il suddetto d. lgs. 19 maggio 2016, n. 86, è entrato in vigore il 26 maggio 2016, ossia pochissimi giorni prima dell'ultima consegna del materiale all'acquirente e che tale disciplina previgente non recava alcuna clausola di salvaguardia circa l'eventualità di commissione di reato nell'ipotesi di incompletezza formale della documentazione di conformità. Com'è noto, le clausole di salvaguardia sono precetti normativi che prevedono un aumento futuro e automatico di entrate tributarie al fine di salvaguardare i vincoli Ue di bilancio delle spese previste e per tutelare i saldi di finanza pubblica.

In conclusione, occorre distinguere la disamina della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità del prodotto, rispetto a quella dei requisiti di sicurezza strumentali alla commercializzazione del prodotto.

Massimo Monosi



ITV efficaci per tutti gli operatori UE

La Corte di Cassazione con la sentenza 19/07/2023, n. 21306 riconosce ampia efficacia alle Informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle Dogane UE

L'ITV rilasciata da una Dogana europea nei confronti di un operatore ha portata generale e può essere applicata anche a un'altra impresa che importa prodotti identici.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 luglio 2023, n. 21306, che riconosce ampia efficacia alle Informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle Dogane UE.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'Agenzia delle dogane aveva contestato la classificazione doganale dichiarata dalla società al momento dell'importazione.

La società, a sostegno del proprio inquadramento, ha prodotto in giudizio un'ITV, anche se emessa dall'Amministrazione belga, in un momento successivo all'importazione e nei confronti di un altro operatore, in ragione dell'identità del prodotto e della necessità di un'uniforme applicazione

della classificazione doganale nei vari Paesi europei.

Com'è noto, la fiscalità doganale è oggetto di una disciplina europea di diretta applicazione, contenuta nel Codice doganale dell'Unione europea:

- Regolamento Unione Europea 952/2013 e nei relativi regolamenti delegato e di esecuzione;
- Regolamento Unione Europea 2446/ 2015;
- Regolamento Unione Europea 2447/ 2015.

La disciplina della classificazione doganale è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Di conseguenza, è fondamentale che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici la stessa voce doganale, sulla base di una nomenclatura comune, per evitare disparità di trattamento all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per assicurare maggiore certezza nell'applicazione

e nell'interpretazione della classificazione doganale, il legislatore europeo ha previsto lo strumento delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV, articoli 33 e seguenti, Regolamento Unione Europea n. 952/2013, Codice doganale dell'Unione Europea).

L'ITV rappresenta un vero e proprio interpello preventivo, reso dalle Autorità doganali, sulla classificazione doganale di un prodotto.

Si tratta di una decisione amministrativa di rilievo unionale, finalizzata all'armonizzazione dell'applicazione delle norme europee.

L'ITV rappresenta, pertanto, uno strumento di compliance fondamentale, che contribuisce alla collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, eliminando i dubbi riguardo alla corretta voce doganale di un bene e svolgendo una funzione preventiva nei confronti di eventuali accertamenti doganali.

Com'è noto, l'ITV ha efficacia vincolante non soltanto nei confronti dell'autorità doganale che l'ha emessa, ma anche per tutte le altre Dogane europee.

Dal punto di vista degli operatori, le Informazioni tariffarie vincolanti sono pienamente efficaci nei

confronti del soggetto che le ha richieste, il quale dovrà indicare il numero di precisione nella dichiarazione doganale.

Le ITV svolgono un ruolo fondamentale anche per gli operatori, diversi dal richiedente, che importano o esportano prodotti identici. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che le ITV rappresentano un criterio di riferimento interpretativo, che va oltre i confini del singolo caso concreto.

La sentenza riconosce che, anche se successivo rispetto a importazioni già eseguite, il parere della Dogana deve essere tenuto in considerazione, se conferma l'interpretazione già adottata dalla parte.

L'obiettivo dell'ITV, come ricordato dalla Corte di Cassazione, è quello di rassicurare gli operatori nel caso in cui vi sia un dubbio sulla classificazione di un prodotto, tutelandolo da qualsiasi contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane e assicurando un'uniforme applicazione della normativa doganale.

Ribadendo un principio già da tempo affermato dalla Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha sottolineato che le ITV rilasciate da uno

Stato membro a un'altra società sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una prova documentale (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution).

Spetta pertanto al giudice di merito verificare se l'ITV si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di contestazione.

Proprio nell'ottica di un'opera di armonizzazione della materia doganale, le diverse ITV rilasciate dagli Stati membri sono raccolte all'interno di una banca dati unionale, l'European Binding Tariff Information (c.d. EBTI). Tale database è liberamente consultabile sul sito della Commissione europea e ha pieno valore legale.

Uno strumento fondamentale per le imprese che operano nell'import-export, che consente di controllare se esistono ITV rilasciate nei confronti di altri operatori che confermano la correttezza della voce doganale attribuita ai propri prodotti.

Soltanto attraverso un'attenta due diligence è possibile evitare il rischio di contestazioni e l'applicazione di una sanzione amministrativa o penale.

Massimo Monosi

Tatiana Salvi

After Eight, dal 1962 il famoso ed esclusivo cioccolatino che nasconde la menta in un sottile velo di cioccolato fondente, rende sempre le tue serate memorabili. Per "analogia" (Regola G.I. 4) anche le nostre riflessioni vogliono essere un dolce e fresco stimolo per il cervello curioso dei Doganalisti.


C: Claudia Composta - S: Silvia Taroni

S: Stai per cominciare a leggere il nuovo articolo *Se una Notte d'Inverno un Doganalista di Claudia e Silvia*. Italo Calvino direbbe: "Rilassati. Raccogliti, al-

Se una notte d'inverno... un Doganalista

lontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto" ... "Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitato, coricato. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull'amaca, se hai un'amaca". L'amaca! La caraibica "culla degli dèi"! Inizialmente realizzata con la corteccia fibrosa dell'albero Hammack ha subito nei secoli una

lenta evoluzione costruttiva pur mantenendo sempre una deliziosa qualità: la capacità di evocare un profondo senso di relax. Quello che ad un utilizzatore esperto appare però solo come un comodissimo oggetto, pensato per il dondolio ed il riposo, agli occhi del Doganalista - vedo già qualcuno annuire rassegnato - si manifesta come un curioso Problema di Classificazione.



C: Tutte queste immagini, infatti, sono accumulate dal fatto che rappresentano prodotti commercialmente definiti "amache" - amaca da campeggio, amaca da soffitto, amaca con struttura - e parrebbero, quindi, in prima battuta, prodotti classificabili nella medesima Voce. Ma è proprio così? La prima Regola Generale per l'interpretazione del S.A. ci insegna che "la Classificazione delle Merci è determinata legal-

mente dal testo delle Voci, da quello delle note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle Norme che seguono, purché non contrastino col testo di dette Voci e Note". Le Note Esplicative poi, pur non avendo valore giuridico, ci aiutano a comprendere la portata delle singole Voci. In quelle relative alla 6306 - Oggetti per Campeggio - troviamo subito una conferma ed un'esclusione: "Fra gli oggetti per campeggio si

possono citare (...) le amache (diverse da quelle della voce 5608)". Questo ci impone l'obbligo di approfondire la questione, rimandandoci alla lettura della 5608 e costringendoci a porci il quesito: qual è l'elemento caratterizzante un'amaca classificata nell'una o nell'altra Voce?

S: La 5608 comprende "reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie

tessili" e la relativa Nota Esplicativa cita "manufatti che non siano compresi in un modo più specifico in altre voci; in particolare, le reti da pesca (...), le amache, etc." Appare a questo punto determinante analizzare il materiale costitutivo: se si tratta di manufatto di rete, se la rete è costituita da tessuto a maglie aperte fermate con nodi, se è fabbricata con spago, corde o funi della 5607 e se ha forma determinata, l'amaca è classificabile alla 5608 [Figura 1]. E se fosse fatta all'uncinetto? Una risposta interessante la ritroviamo nella Binding Ruling HQ955303 con cui l'Autorità Doganale americana si è espressa in favore della 6306 proprio in funzione del tipo di materiale e di lavorazione utilizzata per la realizzazione.

C: È possibile che a livello unionale gli anni 90 abbiano vissuto un momento d'intenso "caos classificatorio" risolto parzialmente nel 2002 con la pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n.471 che attribuisce la Voce 6306 ad un articolo costituito da un tessuto confezionato di forma rettangolare fissato sui lati corti ad un bastone e sospeso per mezzo di corde intrecciate, che assume la forma del corpo della persona che si siede o si sdraia su di esso [Figura 2]. Con tale intervento il Legislatore evidenzia due aspetti fondamentali dell'amaca: l'esser appesa e non avere una superficie di seduta definita. Viene a questo punto

spontaneo domandarsi se proprio quest'ultimo elemento possa costituire una discriminante fondamentale per la classificazione. E si potrebbe essere portati a considerare nella rosa delle Voci possibili anche la 9403, ma le Note Esplicative di "Altri mobili e loro parti" - escludono le amache, rimandando il lettore segnatamente alla 5608 ed alla 6306. E la 9401 allora?

S: Coerentemente con i principi dettati dal Reg. Es. (UE) 471/2002 e dalla lettura combinata delle Note Esplicative delle varie Voci, nell'aprile 2022 l'Autorità Doganale polacca rilascia una ITV alla 9401 - Altri mobili per sedersi - per un'amaca in corda con due cerchi in metallo che delineano la seduta e lo schienale [Figura 3], trascurando quindi la definizione commerciale del prodotto e determinandone il carattere essenziale sulla base delle caratteristiche oggettive la cui rilevanza nel processo di classificazione è stata più volte ribadita dalla Corte di Giustizia Europea. Nel 2016 vengono, inoltre, pubblicati altri due Regolamenti unionali (2016/1211 e 2016/1321) per "amache con struttura" pesanti, costruite per essere poggiate a terra, non facilmente trasportabili e come tali non classificabili tra gli articoli per campeggio ma a "mobili" della 9403 [Figura 4] il cui carattere essenziale è determinato dal materiale con cui è realizzata la struttura. "La lettura è solitudine. Si leg-

ge da soli anche quando si è in due" dice Calvino. Ma si sa, la Classificazione non è per cuori solitari e si ha sempre bisogno di un confronto perché, nonostante tutti gli strumenti, il dubbio è sempre dietro l'angolo.

C: Ed è risaputo, a noi piace fare affidamento anche sulle nuove tecnologie. Nel 2019 il WCO ha lanciato il cosiddetto Progetto BACUDA, acronimo di BAnd of CUsToms Data Analysts, che, nel contempo, è anche una parola coreana dal significato profetico: "cambiare". Per supportare le Amministrazioni Doganali nell'adozione di strumenti e metodologie analitiche all'avanguardia gli esperti hanno sviluppato una rete neurale - AI HS Code Recommendation Platform - che dovrebbe fornire dati attendibili in termini di Classificazione. L'abbiamo testata e, pur consapevoli che infiniti sono ancora i margini di miglioramento, abbiamo ottenuto un discreto risultato. Interrogato sulla classificazione dell'oggetto "amaca" ha risposto con 3 Voci: 6306-9401-9403. A questo punto a noi cosa resta? Sicuramente l'onere di scegliere la più rispondente al nostro caso ed un curioso e profondo interrogativo: perché l'AI non propone anche la 5608? Se una notte d'inverno un Doganalista dovesse chiedervi come si classifica un'amaca...cosa rispondereste?

Claudia Composta

Silvia Taroni

Prove per la patente di...

Si approssimano gli esami per il conseguimento della patente di Spedizioniere doganale, come da Determinazione direttoriale del 19 dicembre 2022. Come è noto, sono previste tre prove oggettivamente impegnative, ovvero uno scritto di carattere teorico-pratico, una prova pratica con relazione scritta e un colloquio. Le mate-

rie di riferimento sono plurime, tutte di spiccata complessità.

La prova scritta attiene alle istituzioni di diritto privato; ai principi di scienza delle finanze e alle nozioni di diritto tributario.

La prova pratica riguarda la soluzione di un quesito in merito alla compilazione di dichiarazioni doganali: si richiede a tal fine la redazione di una relazione scritta sintetica sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

La prova orale, la terza prevista, riguarda, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte e pratica, anche le nozioni di diritto amministrativo, le nozioni di diritto della naviga-



zione (marittima e aerea), le nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica, le disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero; tale prova riguarda altresì i cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istituiti dalle Comunità europee, il diritto unionale e nazionale in materia doganale, le nozioni di contabilità di Stato, le risorse proprie, il sistema sanzionatorio e contenzioso in materia doganale.

Per i tre quesiti di carattere teorico, che concretano la prova scritta, quanto si ri-

chiede al candidato è di sinteticamente illustrare i contenuti della risposta. I quesiti potrebbero essere di natura generale o specifica, riguardare cioè ambiti di principio (es. la nozione di "contratto") o profili attinenti a determinate fattispecie in diritto (es. le "obbligazioni a carico del mandatario"). Il candidato dovrebbe in entrambe i casi cercare di esporre in modo organico, procedendo dal generale al particolare e non viceversa (es. definire il contratto, e poi riferirne gli elementi essenziali e quelli accidentali). Nella stesura della prova scritta, le esemplificazioni, rispettando il richiesto requisito della sinteticità espositiva,

possono risultare utili, ma dovrebbero essere elaborate in subordinate rispetto alla enucleazione dei concetti fondamentali.

Se la sostanza della risposta è importante, non lo è meno la forma: l'utilizzo di termini giuridici imprecisi non giova alla bontà del prodotto finale. Come sempre, il candidato dovrà attentamente rileggere il testo del suo elaborato, prestando attenzione anche ai profili formali. A questo riguardo, bene si farebbe se, nel prepararsi a sostenere l'esame, si ritagliasse un po'

di tempo alla redazione di risposte scritte, rileggendo più volte il testo prodotto al fine di migliorarne la qualità anche sotto il profilo logico e puramente grammaticale.

Quanto alla prova orale, il discorso diventa in certa misura più complesso. Le materie richieste sono molte, eterogenee e oggettivamente complesse. Il che riflette la complessità sul piano professionale dell'attività richiesta allo Spedizionario: tale rilievo richiama al lettore il noto art. 9, comma 1, l. 212 del 2000 che

definisce gli Spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali come esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali e l'altrettanto noto art. 1 l. 1612 del 1960, secondo cui l'attività degli Spedizionieri doganali viene riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto la materia fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Data la variegata complessità delle diverse materie richieste per la prova orale, giova il riferimen-



samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI

è IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITÀ

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

to al termine “nozioni” (che peraltro non vale per le istituzioni di diritto privato), o “cenni” o ancora “principi”. Si tratta di focalizzare lo studio sugli aspetti istituzionali e fondanti, privilegiando i concetti generali e le definizioni.

In tale prospettiva, ai fini della preparazione all’esame, sono da privilegiare i testi di carattere istituzionale, che affrontano la materia muovendo dalle nozioni di base (peraltro mai scontate) e dalle principali regole di riferimento. Il candidato dovrebbe quindi prestare particolare attenzione all’apprendimento delle nozioni di principio. Un aiuto alla memorizzazione dei concetti è la preliminare ricognizione della distribuzione della materia in macrocategorie, all’interno delle quali memorizzare le singole nozioni (es., nel diritto tributario, parte generale e principi, disciplina dei tributi, aspetti procedurali, sanzioni, ecc.).

Va avvertito che il riferimento a “nozioni” o “cenni” relativi ad una determinata materia (es. nozioni di diritto della navigazione) non dovrebbe generare fraintendimenti: i testi e la manualistica di riferimento non sempre distinguono in modo facilmente accessibi-

le le nozioni di base dalle regole di dettaglio: è solo attraverso la lettura sistematica, sempre avendo a riferimento, tramite gli indici-sommario, la “mappa” della materia, che lo studente comprende se e in quale misura quanto viene trattato esprime regole fondanti o principi, o piuttosto rappresenta un’articolazione, nella disciplina di dettaglio, di tali regole fondanti o principi.

Anche qui il consiglio è di affidarsi a manuali istituzionali tra quelli comunemente adottati nei corsi universitari, la cui vocazione è appunto quella di condurre lo studente alla comprensione della materia muovendo dal generale al particolare.

In generale, per buona prassi, le prove in sede di concorso pubblico dovrebbero essere indirizzate anche a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico. In questo senso, la prova pratica richiesta è emblematica: accanto alla compilazione di una dichiarazione doganale, il candidato dovrà descrivere gli adempimenti connessi alle singole operazioni, il che presuppone il corretto inquadramento

giuridico della fattispecie e il coordinamento tra regole e istituti concretamente applicabili.

La prova pratica, sempre per buona prassi, dovrebbe consistere sia nella verifica della conoscenza delle regole, ma anche nella capacità del candidato di effettuare rilevanti collegamenti tra le varie materie e di risolvere problemi. Nella prova pratica, in altri termini, il candidato si trova a misurarsi con situazioni nelle quali, una volta abilitato, si troverà ad operare nello svolgimento della professione.

Quanto, infine, al diritto doganale in senso stretto, che include la disciplina dei dazi, dell’IVA all’importazione e delle accise, esso rileva sia ai fini della prova pratica, sia ai fini della prova orale o colloquio, che peraltro include diverse e ulteriori materie, tutte di rilievo per lo svolgimento della professione di Spedizionario doganale.

Più in generale, la prova orale risulta volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato di utilizzare le nozioni acquisite nell’ambito professionale in cui sarà chiamato a responsabilmente operare.

Fabrizio Vismara

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione V, sentenza 21/9/2023, causa C-770/21 – Pres. Regan, Rel. Gratsias - OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH c/ Direktor na Teritorialna direksia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»

Codice doganale dell'Unione – Articoli 70 e 74 – Determinazione del valore in dogana – Valore in dogana di prodotti ortofrutticoli ai quali si applica un prezzo di entrata – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 181 – Regolamento delegato (UE) 2017/891 – Articolo 75, paragrafi 5 e 6 – Valore di transazione dichiarato superiore al valore forfettario all'importazione – Smercio dei prodotti in condizioni che confermano la veridicità del valore di transazione – Vendita sottocosto da parte dell'importatore – Legami tra l'importatore e l'esportatore – Controllo giurisdizionale della decisione di fissazione dell'obbligazione doganale.

L'articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017 (che integra il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione UE n. 543/2011 della Commissione), deve essere interpretato nel senso che esso:

– osta a che un importatore che non abbia scelto, entro i termini previsti da tali disposizioni, di determinare il valore in dogana della partita importata ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del Codice doganale dell'Unione, ma che abbia determinato invece tale valore conformemente all'articolo 70 di tale regolamento, si basi validamente, a sostegno del suo ricorso giurisdizionale avverso una decisione delle autorità doganali di fissazione dell'obbligazione doganale, su un calcolo del valore in dogana effettuato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del detto Codice, al fine di dimostrare, invocando l'articolo 134, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante disposizioni di

applicazione del Codice, la veridicità dei prezzi di cui al detto articolo 70;

– osta a che l'autorità giudiziaria investita di un ricorso avverso una decisione di un'autorità doganale che fissa l'obbligazione doganale possa sollevare, d'ufficio e per la prima volta nel contesto della controversia dinanzi ad essa pendente, la questione se l'importatore e l'esportatore siano collegati, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del Codice doganale dell'Unione, e, in caso di risposta affermativa, se gli eventuali legami esistenti tra loro abbiano influito o meno sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi di quest'ultima disposizione, quando il controllo doganale effettuato dall'autorità doganale non ha riguardato l'esistenza di tali legami, in quanto detta autorità ha respinto il valore di transazione dichiarato per motivi diversi, vertenti sulle condizioni di smercio della partita in questione sul mercato dell'Unione europea.

L'articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 2017/891 deve essere interpretato nel senso che:

lo smercio della partita di merci importate mediante una vendita sottocosto costituisce un serio indizio del ca-

onale e nazionale

rattere artificiosamente elevato del valore di transazione dichiarato che non obbliga l'importatore a fornire alle autorità doganali, al fine di dimostrare la veridicità di tale valore, oltre ai documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio, espressamente menzionati al quarto comma di tale disposizione, e la prova del pagamento del valore di transazione dichiarato, anche un contratto o un documento equivalente contenente la stipulazione del prezzo al quale egli ha acquistato la partita importata, qualora tali primi documenti siano sufficienti a dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato.

L'articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 2017/891 deve essere interpretato nel senso che:

ai fini della determinazione del valore in dogana, le autorità doganali devono respingere il valore di transazione dichiarato di una partita di merci importate qualora tale valore sia nettamente superiore al valore forfettario all'importazione fissato dalla Commissione europea, tale partita sia stata venduta sottocosto nel territorio doganale dell'Unione europea e, nonostante il fatto di essere

stato invitato a presentare ogni documento comprovante che detta partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità di tale valore, l'importatore non abbia presentato documenti sufficienti a tal fine, quando anche tali autorità non contestino l'autenticità della fattura emessa dall'esportatore né il pagamento effettivo di quest'ultima da parte dell'importatore.

Il 23 aprile 2019 la OGL-Food, in qualità di importatore, presentava all'Ufficio doganale di Svilengrad (Bulgaria) una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica per il consumo finale di «zucchine fresche», originarie della Turchia, rientranti nella sottovoce 0709 93 10 della nomenclatura tariffaria e statistica delle merci, per un peso di 4 800 kg e un valore in dogana, convertito in euro, di EUR 90,81 per 100 kg. L'esportatore era una società con sede in Antalya (Turchia).

La Commissione aveva fissato, per il 23 aprile 2019, il valore forfettario all'importazione per le zucchine di qualsiasi provenienza in EUR 53,80 per 100 kg. Poiché il valore di transazione dichiarato per la partita

controversa superava di oltre l'8% il valore forfettario all'importazione, la OGL-Food forniva una garanzia pari a 982,17 leva bulgari (BGN) (circa EUR 502), ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento delegato 2017/891.

Tenuto conto delle spese di trasporto, scarico, lavorazione e assicurazione sostenute fino al punto di entrata della partita controversa nell'Unione europea, delle spese di trasporto dopo l'arrivo al suddetto punto di entrata e delle spese sostenute presso l'Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare, le autorità doganali bulgare fissavano il prezzo totale che la OGL-Food aveva pagato per acquistare la partita controversa in EUR 109,6 per 100 kg.

Con lettera del 24 aprile 2019, le autorità doganali bulgare informavano la OGL-Food che, conformemente all'articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891, essa era tenuta a dimostrare, entro i termini previsti da tale disposizione, che la partita controversa era stata smerciata a condizioni tali da confermare la veridicità del valore di transazione dichiarato, fornendo docu-

mentazione probatoria.

In base al calcolo del prezzo di vendita derivante dai documenti forniti dalla OGL-Food, quest'ultima risultava aver venduto la partita controversa al prezzo di EUR 106 per 100 kg. Tenuto conto del fatto che quest'ultimo prezzo era inferiore al prezzo totale di EUR 109,6 per 100 kg che la OGL-Food aveva pagato per acquistare la merce, le autorità doganali bulgare concludevano che essa non avesse fornito la prova dello smercio di tale partita in condizioni che confermassero la veridicità del valore di transazione dichiarato e che, pertanto, conformemente all'articolo 75, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento delegato 2017/891, la garanzia prestata dalla Società dovesse essere incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

La OGL-Food ricorreva avverso tale decisione sostenendo, anzitutto, che l'articolo 75 del regolamento delegato 2017/891 non impone di fornire la prova di una rivendita delle merci con un margine di utile per dimostrare la veridicità del valore di transazione dichiarato come valore in dogana. Inoltre, essa ha sottolineato che la vendita della partita con-

troversa si inseriva nell'ambito di un rapporto commerciale di lunga durata con una catena internazionale di supermercati e che l'esame di tale rapporto su un periodo più lungo avrebbe permesso di osservare che quest'ultimo gli consentiva di realizzare utili. Infine, la OGL-Food osservava che il prezzo a cui essa aveva venduto la partita controversa era nettamente superiore al valore forfettario all'importazione calcolato dalla Commissione, il 23 aprile 2019, per prodotti identici a quelli facenti parte della partita controversa.

Il giudice adito, premesso che l'analisi su cui si fondava la decisione di fissazione dell'obbligazione doganale, sfavorevole alla OGL-Food, non appariva conforme alla giurisprudenza nazionale in tema di valutazione delle prove relative alla veridicità del valore di transazione dichiarato in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 5, del regolamento delegato 2017/891, riteneva opportuno investire la Corte di Giustizia di alcune questioni pregiudiziali, rilevando d'ufficio l'eventualità che la OGL-Food intrattenesse con l'esportatore della partita controversa e con il suo cliente nell'Unione, rapporti che

consentissero di qualificarli tutti come persone «collegate» ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale dell'Unione e chiedendo alla Corte di interpretare il detto articolo 75 nonché le norme del codice in tema di soggetti «collegati» ai fini del valore: la Corte di Giustizia ha affermato i principi di cui alle massime che precedono.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 13/7/2023, n. 20058 – Pres. Bruschetta, Rel. Gori – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ N. M. F.

Sanzioni doganali – Art. 303, d.P.R. n. 43/1973 – Principio di proporzionalità – Violazione – Conseguenze – disapplicazione della norma – Legittimità

Le modalità di quantificazione delle sanzioni previste, nel caso specifico, dall'art. 303, comma 3, lett. e) del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), come sostituito dall'art.11 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, che le determinano per l'importo dei diritti di confine recuperati (nella specie: € 4.851) in un ammontare minimo di 30.000 euro, eccedono

il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione di un dazio doganale non versato superiore a 4mila ma inferiore a 5mila euro, attesa la misura fissa del minimo e l'impossibilità di adeguare le sanzioni alle circostanze specifiche del singolo caso. Pertanto, le norme di cui all'art. 303, citato, vanno disapplicate in quanto contrarie al diritto comunitario in tema di proporzionalità delle sanzioni, così come interpretato dalla Corte di giustizia.

La fattispecie riguardava la mancata dichiarazione in dogana di monete d'oro introdotte dalla Svizzera in Italia per un valore che aveva comportato il recupero di 4.851 euro di maggiori diritti doganali. La Corte, nell'affermare il principio di cui in massima, ha rilevato che l'art. 303 TULD "eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare la violazione della norma tributaria, attesa l'entità dell'importo minimo applicabile in sede di sanzione, di 30.000 euro, pari ad oltre sei volte la misura dell'evasione contestata di 4.841,50 euro. E' inoltre impossibile adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del caso": pertanto è stato condiviso l'ope-

rato del Giudice d'appello, che ha disapplicato l'art. 303, citato, rideterminando la sanzione in \approx 2.200, pari al 10% del valore delle monete d'oro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 7/2000, recante la disciplina del mercato dell'oro.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 19/7/2023, n. 21306 – Pres. Bruschetta, Rel. Hmeljak – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/ XY S.a.

Classificazione doganale delle merci - Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate successivamente ad importazioni oggetto di revisione – Valore probatorio della classificazione individuata nelle ITV – Sussiste

Sebbene, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) del Reg. UE 952/2013 (recante il Codice Doganale dell'Unione), l'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) sia vincolante per le Autorità doganali dell'Unione soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate dopo la data a decorrere dalla quale tale Informazione ha efficacia, la Corte di Giustizia dell'Unione ha riconosciuto alla ITV una portata generale, potendo essere applicata alla generalità dei prodotti identici a quello esaminato. Ne discende che

una ITV rilasciata da uno Stato membro a un soggetto terzo o a un importatore le cui merci siano oggetto di una revisione circa la classificazione è utilizzabile come mezzo di prova al fine di individuare la corretta classificazione della merce, se tale mezzo di prova è consentito dalle norme processuali vigenti nello Stato membro, nell'ambito delle controversie relative alla classificazione doganale della merce e al successivo pagamento dei dazi doganali.

Nel rigettare il ricorso dell'Agencia, la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solutions Europe, punto 44), affermando che la classificazione doganale di una merce, nell'ambito di una controversia con l'Amministrazione, possa essere provata anche tramite una Informazione Tariffaria Vincolante rilasciata all'importatore successivamente alle operazioni doganali oggetto di revisione, costituendo in quel caso la decisione non un provvedimento vincolante per la dogana bensì un mezzo di prova della corretta classificazione da attribuire alla merce.

Alessandro Fruscione
Studio legale Fruscione

Non una critica...

OGGETTO: svincolo dopo cinquanta giorni di una operazione doganale di esportazione definitiva - destinazione Russia, di un impianto di refrigerazione acqua - a glicole - tempi di riflessione - studio normative - contraddittorio.

Sia chiaro, quanto espongo, non vuole essere considerata una critica nei confronti della dogana ma solo una riflessione sulle difficoltà attuali per ambedue i "soggetti" doganalisti compresi, impegnati a cercare di non commettere errori e nel contempo ad aiutare gli operatori onesti e i relativi rappresentanti doganali nel districarsi all'interno di norme in continua evoluzione e "pacchetti" che la Commissione Europea sforna in continuazione, nel comune interesse.

Al di là delle considerazioni geopolitiche, sulle quali non mi esprimo, una considerazione è doverosa: di fronte ad un "embargo" solo parziale, le possibilità di esportazione, in uno Stato, quale ad esempio la Russia, esistono anche se man mano che passano i mesi le stesse diminuiscono e il pericolo di essere coinvolti in sanzioni, anche in buona fede, sono reali e non sempre l'art.18 del CDU relativo alla rappresentanza diretta, seppur chiaro potrebbe esimerci almeno all'inizio, dall'essere coinvolti.

Nel contempo, molte aziende che avevano un mercato di esportazione del 70-80% verso questo Stato soffrono, pertanto, a mio avviso e devono essere aidate da noi professionisti a interpretare le numerose norme, anche con l'utilizzo del "contraddittorio" quale nostra peculiarità deontologica.

Come i colleghi ne sono a conoscenza, i due regolamenti unionali più importanti, sono il reg.to 833/2014 e 269/2014 che, come detto, sono stati modificati in numerose occasioni.

Nel contempo, la dovuta attenzione, a livello nazionale del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 che definisce una disciplina unitaria in materia di beni a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821 c.d. Regolamento Dual Use), anti-tortura (Regolamento (UE) 2019/125 c.d. Regolamento anti-tortura), nonché l'apparato sanzionatorio relativo alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall'Unione europea nel caso di embarghi o, ad esempio, in particolare modo l'art. 20, deve essere sempre presente.

Detto questo passo all'esperienza.

L'esito del flusso della bolletta doganale per il regime dell'esportazione definitiva dell'impianto sopra citato è stato (CD) controllo documentale e lo stesso è stato elevato a (VM) visita merce.

Primo passaggio: dal momento che nel reg.to UE 833/2014, fra le merci non esportabili, comprende le apparecchiature di refrigerazione di GNL (Gas naturale liquefatto), il funzionario delegato ha deciso di effettuare controlli presso l'azienda per verificare, in effetti, quale "materia" refrigerasse, iniziativa che ho ritenuto doverosa, visto "la posta in gioco".

Il convincimento favorevole si è realizzato solo dopo aver effettuato tre verifiche sui vari componenti del macchinario effettuate durante altrettante mattinate con l'intervento dei tecnici dell'Azienda, pertanto, dopo circa dieci giorni mi attendevo lo svincolo della merce.

Secondo passaggio: ciò non è avvenuto, conseguentemente ho iniziato a chiederne e verificarne la ragione.

Sulle prime, ottenendo risposte evasive e imprecise come quella di avere necessità di effettuare ulteriori controlli anche con l'Agenzia Centrale, senza conoscerne l'effettivo motivo, ma pareva trattarsi di motivazione non divulgabile.

Successivamente, ne sono venuto a conoscenza: si trattava di un controllo "soggettivo" relativo a quanto previsto dal reg.to UE 269/2014, dal momento che i controlli oggettivi di cui al reg.to UE 833/2014 relativi alla tipologia di merce erano stati superati quali tipologia di macchinari e loro classificazione doganale N.C..

Quindi, verifiche su persone fisiche, giuridiche e banche coinvolte, con le quali non sarebbe stato possibile instaurare alcun rapporto, qualora fossero risultate "listate".

Per ciò che riguardava la banca, avendo l'azienda già ricevuto un pagamento anticipato, seppur parziale, non ritenevo che quello risultasse il motivo di mancato svincolo in quanto gli istituti bancari normalmente effettuano questo tipo di verifiche e infatti non lo fu.

Relativamente al cessionario russo, l'azienda che dichiarava di aver effettuato i controlli soggettivi non risultava listata quindi, l'operatore che ne aveva effettuato i controlli mi sollecitava in continuazione per conoscere la ragione del mancato svincolo, dal momento che trattandosi fra l'altro di trasporti "eccezionali" per ottenere le autorizzazioni, vi era necessità di alcuni tempi non certo velocissimi per ottenerle.

Si era creata una situazione difficile e soprattutto di cui se ne ignorava la ragione, difficile da motivare o giustificare, al momento.

Nel frattempo erano trascorsi altri numerosi giorni.

Terzo passaggio: finalmente il "segreto" è stato svelato: il funzionario doganale con gli strumenti in suo possesso ha "scoperto" che nel CDA della società Russa risultavano essere presenti due persone fisiche "listate" (amici di Putin).

Quindi si era creata una situazione veramente difficile ed un contratto molto importante, che poteva come si suol dire "andare in fumo" con le relative conseguenze per l'azienda esportatrice, oltre che contrattuali, anche di tipo sanzionatorio, probabilmente anche penale.

Io normalmente non mi occupo di problematiche di carattere soggettivo che ritengo debbano competere al "dichiarante" esportatore ma, nel caso specifico, sono stato costretto ad affrontarle, pur nel rispetto delle normative, per cercare di verificarne la possibile soluzione e quindi risolvere questa situazione.

Quarto passaggio: infatti ci sono riuscito dopo aver ricevuto le informazioni che mi potevano essere utili nell'approfondimento e ricerca all'interno della normativa vigente.

Il cessionario russo, come anzidetto non listato, è risultato essere di proprietà per il 40% di una società cinese, e del restante 60% russo ma, all'interno del suo CDA erano presenti due soggetti listati che ne possedevano assieme il 25% del 60%, conseguentemente il 15% dell'intero 100% della società.

La chiave di volta è stata, da parte mia, rintracciare il reg.to UE n.2580 del 27.12.2001 dopo aver letto l'art.1 par.5, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo che recita:

Art.1. Ai fini del presente regolamento si intende per: par.: 5) «Possesso di una persona giu-

ridica, gruppo o entità»: possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o un'entità o detenere una partecipazione maggioritaria.

Propongo il relativo link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R2580-20220413>.

Conseguentemente queste due persone, seppur listate, non superando con il loro 15%, il 50% della proprietà della società russa, non avendo una partecipazione maggioritaria, non avevano titolo di prendere decisioni né di un controllo di una persona giuridica, gruppo o entità, od avere il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, gruppo o entità.

Conseguentemente pur essendo descritti come "amici di Putin", l'operazione è stata svicolata.

Nel frattempo sono trascorsi ben 50 giorni dalla data di presentazione del flusso in dogana della bolletta di esportazione, dovendo poi l'operatore darsi da fare per far organizzare il trasporto da parte del cessionario russo, trattandosi di una resa Incoterms "FCA" propria fabbrica, con la possibilità, solo in questo momento, di poter far richiedere le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, il numero degli automezzi, trattandosi di numerosi imballi e voluminosi.

Nel contempo evitare di superare il limite temporale dei 90 giorni per fare uscire la merce dalla U.E., sia per la scadenza della bolletta di esportazione, sia per la legittimazione alla non imponibilità IVA ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera b) DPR 633/1972, tempistica poi realizzata.

Nel frattempo, altra attenzione, visto che si trattava di un macchinario refrigerante smontato per comodità di trasporto, dovendo emettere una bolletta doganale per ogni cassa coinvolgendo numerosi automezzi, ognuno scortato da una o più bollette di esportazione in base alle esigenze di carico, per cui ogni cassa conteneva un macchinario che se esportato da solo avrebbe avuto una classifica doganale di NC differente, ed anche, per superare eventuali difficoltà o perplessità al confine della UE, di un funzionario doganale estero, che vedendosi giungere un automezzo scortato da una bolla doganale con dichiarata una apparecchiatura frigorifera ed, eventualmente, verificando il packing list, vedersi descritto contenere, ad esempio un serbatoio, ho ritenuto necessario descrivere in ogni bolletta doganale la seguente dicitura: "codice NC 84186900 - trattasi di una unità funzionale (linea) macchina la cui funzione principale è quella di refrigerare una soluzione acqua glicolica, smontata per comodità di trasporto, con riferimento alle considerazioni generali del sistema armonizzato, della sezione XVI°, parte V°, parte VI° (nota 3 della sezione XVI°), parte VII° (nota 4 della sezione XVI°) e per quello che riguarda gli accessori d'uso con riferimento alla nota 2 della sezione XVI°".

A chiosa, nel cercar di spiegare questa mia esperienza, vorrei sottolineare il comune darsi da fare del "doganalista", sempre attento a non fare commettere errori all'operatore che rappresenta in dogana, cercando di essere molto professionale, sovente, ignorato dagli estimatori della resa Incoterms "EXW" pur di non assolvere l'addebito di una operazione doganale, senza pensare che poi verrà assolta egualmente dal cessionario, salvo poi essere interpellato quando riscontra problemi, questo in senso generale e - non si tratta del caso "raccontato" - solo quando glieli risolvì, te li fidelizzi e comprendono i veri pericoli in cui potrebbero incorrere, specialmente ultimamente, con tutte le novità in arrivo.

Tauro Stella



GMG SISTEMI

SOLUZIONI E SERVIZI INFORMATICI

Dal 1997 siamo presenti nel settore IT con l'obiettivo di aiutare le imprese ad incrementare il proprio business sfruttando al meglio gli strumenti informatici. Ci occupiamo di sviluppare software gestionale principalmente orientato al settore doganale e di fornire soluzioni e assistenza hardware-sistemistica e di cyber security.

I nostri software gestionali sono progettati e sviluppati da noi, in prima persona, dunque possono essere personalizzati per soddisfare specifiche esigenze operative.

GULLIVER: IL SOFTWARE GESTIONALE PER CASE DI SPEDIZIONE E DOGANALISTI



- ◆ Dichiarazioni Doganali - transiti e doc. complementare
- ◆ Visto Uscire—Automatismi di controllo e scarico
- ◆ Temporanee Esportazioni e calcolo degli scarichi
- ◆ Intrastat (Beni e Servizi) con acquisizione dati da "AVALON"
- ◆ Gestione Pratiche - ritiri, calcolo costi e ricavi
- ◆ Dichiarazioni Sommarie — ENS/EXS

Creazione file per accesso al portale AIDA / CARGO e dialogo semplificato con il Web-Service di Ag. Dogane

- ◆ Manifesto Doganale Mare/Aereo (M.M.P. / M.M.A)
- ◆ Fatturazione e contabilizzazione verso "AVALON"
- ◆ Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) per spedizioni dirette e consolidate. Tariffe e offerte SPOT
- ◆ Anticipi e Documenti Fornitore per controllo Fatture passive
- ◆ Deposito Doganale/IVA, Temporanea Custodia, Magazzino C.to Terzi a Partite integrato o indipendente Acquisizione dati da host Aziendali



- ◆ Acquisizione dati da file esterni
- ◆ Pubblicazione dati su portale WEB
- ◆ Archiviazione Documenti integrata
- ◆ G-Accise per la Telematizzazione Accise e del DAA Telematico

AVALON: GESTIONALE PER CONTABILITÀ, MAGAZZINO E PROCESSI ACQUISTO E VENDITA

Contattaci per una dimostrazione operativa dei nostri gestionali



0415703131



www.gmg sistemi.it



info@gmg sistemi.it

